

Raccolta Normativa

Viaggi d' Istruzione e Gite Scolastiche

Integrata con articoli esplicativi

Indice

- [Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253](#) - Prot. 5430/147/M - Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive
- [Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291](#) - Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive
- [Circolare Ministeriale 28 dicembre 1995, n. 380](#) - Gite scolastiche in Paesi UE con studenti extracomunitari
- [Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111](#) - Attuazione della direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
- [Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623](#) - Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive
- [Nota Ministeriale prot. n.645 del 11/04/02](#) - Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi
- [Nota Ministeriale prot. n. 1139 del 15/07/02](#) - Visite guidate e viaggi di istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione
- [Nota Ministeriale prot. n. 1902 del 20/12/02](#) - Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione.
- [Schema di Capitolato d'oneri](#) tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggi (ultima versione, allegato alla nota n° 1902 del 20/12/02)
- [Nota Ministeriale prot. n. 316 del 21/03/03](#) - Viaggi d'istruzione all'estero. Informazioni sulla sicurezza dei Paesi di destinazione
- [Nota Ministeriale prot. 1665/2003 - 19 maggio 2003](#) - Cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale
- [Nota Ministeriale prot. n.1385 \(13 febbraio 2009\)](#) - Viaggi d'istruzione - programmazione visite guidate: indicazioni operative per la tutela degli studenti e la prevenzione degli infortuni
- [Nota Ministeriale prot. n. 3630 \(11 maggio 2010\)](#) - Viaggi di istruzione all'estero
- [Lettera Ufficio Scolastico Provinciale di Milano](#) - trasmissione nota Assessore al Turismo della Provincia di Milano
- [Visite guidate e viaggi di istruzione](#) - Articolo esplicativo di Gianfranco Purpi, da Educazione & Scuola
- [La responsabilità giuridica dell'insegnante](#) - Articolo a cura dell'avv. Bruno Sechi del Foro di Cagliari, da Educazione & Scuola
- [Gite scolastiche e partecipazione degli alunni con disabilità](#) – Articolo da Superabile, portale INAIL
- [Circolare INAIL 31/03/2003](#) - Insegnanti di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi

Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253

Prot. 5430/147/M

Oggetto: Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

1. Premessa

1.1 - Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina.

Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla circolare 20 ottobre 1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti.

1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

2. Finalità

2.1 - La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento è dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del completamento

delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi - obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano - è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.

Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario europeo.

Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.

3. Tipologia dei viaggi

3.1 - I viaggi d'istruzione, così generalmente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

a) Viaggi di integrazione culturale

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la

partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;

b) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

Sono essenzialmente finalizzati alla acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche.

Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.

In questa tipologia di viaggi rientrano oltre quelli aventi caratteri di esercitazioni didattiche, sempre nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche.) anche le visite presso le realtà aziendali;

c) visite guidate

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, locali d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.

Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare più che opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso ai docenti accompagnatori di gruppi di studenti. Tale beneficio è previsto dietro presentazione di un documento di riconoscimento o della relativa autorizzazione del preside o del direttore didattico. Esso è esteso anche ai gruppi di studenti di tutte le

scuole parificate o legalmente riconosciute che si presentino accompagnati da un loro professore, capo gruppo responsabile, munito della relativa lettera di presentazione rilasciata a firma dei rispettivi presidi o direttori didattici.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno (divieto previsto, del resto, per qualsiasi tipo di viaggio).

d) viaggi connessi ad attività sportive

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione e manifestazioni sportive.

Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. È pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in

modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

4. Destinatari

4.1 - Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.

Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai collegi dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e tutela per i bambini medesimi.

4.2 - È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.3 - La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

4.4 - Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque esser avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

4.5 - In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi interessate.

5. Destinazione

5.1 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. Valgono, per gli alunni della scuola dell'obbligo, le limitazioni segnatamente indicate al punto sub 5.4.

In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.

In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono esser chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute

e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per venire incontro agli alunni meno abbienti, che venga preventivamente accertata la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a prezzi ridotti, gli indumenti e le attrezzature adatti per il periodo necessario. Nella circostanza, gli organizzatori e la stessa scuola terranno opportunamente presenti le iniziative eventualmente intraprese su scala provinciale dai provveditori agli studi.

5.2 - Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si è detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine.

È inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte nelle quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato è il flusso dei turisti stranieri e italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale e quindi altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di istruzione in argomento.

È consigliabile che gli incaricati dell'organizzazione del viaggio o delle visite guidate informino il sindaco o l'Ente provinciale turismo delle località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e proficua l'iniziativa.

5.3 - Viaggi all'estero. Si suggerisce che le scelte delle scuole vengano indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero confinanti con l'Italia.

È opportuno che la scuola, tramite l'Ufficio scolastico provinciale, informi il competente Ufficio diplomatico italiano (Ambasciata o Consolato).

Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU, l'UNESCO. è opportuno prendere preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti.

Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovare della consulenza e della mediazione della commissione nazionale dell'UNESCO (Roma - Piazza Firenze, 57).

5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:

- riguardo al primo ciclo della scuola elementare, si ritiene opportuno che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo

ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione;

- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale, consentendo, inoltre, brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento - in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.

6. Organi competenti

6.1 - I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 416/74, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/74), dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del più volte menzionato D.P.R. 416/74 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

6.2 - Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi debbono prefiggersi.

Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 416/74, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti.

Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto o di circolo, l'ufficio scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in forza del suddetto potere di vigilanza.

6.3 - Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell'organo superiore, i direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati dai singoli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa.

Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della pratica attuazione della iniziativa.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non è necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo di istituto o il direttore didattico, nel dare la notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa attuata.

Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque essere sempre consultati per un preventivo, approfondito esame della documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario superare, eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i viaggi in parola.

6.4 - Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, ove trattasi di viaggi organizzati in qualunque paese europeo o affacciatesi nel bacino del Mediterraneo.

Come per i viaggi all'interno, è necessario che detto ufficio riceva tutti gli atti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione del viaggio.

Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3.

In mancanza di un provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve intendersi regolarmente autorizzato (l'elevazione del termine da 10 a 30 giorni è qui giustificato dalla necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa mediante un formale provvedimento autorizzatorio).

Eventuali progetti di viaggio in paesi extraeuropei, corredati del parere degli uffici scolastici provinciali e degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero (Direzione generale o Ispettorato competenti), che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30 giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben documentate motivazioni didattiche.

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

6.5 - Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. n. 416/74 assegna al consiglio scolastico distrettuale il compito di formulare, un anno per l'altro, un programma annuale di attività comprendente, tra l'altro, anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le quali si fanno per l'appunto rientrare i viaggi d'istruzione e le visite

guidate, nonché il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni. L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle iniziative, ma può fornire utile occasione per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni interessate, al fine di realizzare una organicità delle iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più consistenti sia sul piano della contribuzione e della spesa, sia sul piano della disponibilità dei servizi.

Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio scolastico provinciale, dovrà essere pertanto inviato anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi nel senso sopra indicato.

I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del succitato D.P.R. n. 416/74.

7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà esser superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.

Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche (cfr. al riguardo, il punto 3.1 lettera b).

7.2 - È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, o di visite guidate ai parchi nazionali di montagna, considerato che la loro particolare situazione climatica non ne

consente l'accesso prima della tarda primavera. Tali ultime visite, tuttavia, debbono essere limitate ai giorni festivi.

7.3 - Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere pertanto evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodi di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi, durante i quali, com'è noto, vi è un eccessivo carico di traffico nelle strade.

7.4 - È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche).

8. Docenti accompagnatori

8.1 - È necessario che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi

debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").

Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni.

8.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

8.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

8.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalare alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future.

8.6 - Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, è necessario:

- a) che le famiglie ne siano informate;
- b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordine o prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio;
- c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere).

9. Scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia, della ditta di trasporti

9.1 - Si consiglia, in via preliminare, di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi di lunga percorrenza.

Sulla opportunità e convenienza di utilizzare tale mezzo di trasporto, si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato, trasmesso a tutti gli uffici scolastici provinciali con lettera circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990.

9.2 - Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e di istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A - B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite ai musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali).

9.3 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.

Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle

attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni richieste nella presente circolare.

9.4 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975 che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Nel caso di specie, detto prospetto dovrà esser allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.

9.5 - All'agenzia prescelta dovrà esser richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca:

- a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
- b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
- c) di esser in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materie di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.6.

9.6 - Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare nei casi previsti, all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente appunto 9.5:

- a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
- b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
- c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mpd. M.C. 904)

per gli autobus in servizio di linea;

d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno tre miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;

g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;

i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);

l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

9.7 - Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:

a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;

b) che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di

benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

9.8 - Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.

10. Assicurazione contro gli infortuni

10.1 - Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. A questo proposito si ritiene utile segnalare che:

- a) nell'ambito della loro autonomia, alcune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. È consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo accertamento;
- b) la forma assicurativa prevista, sul piano nazionale, per l'educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero, copre anche l'area delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, svolti in territorio nazionale;
- c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di un'assicurazione che preveda un massimale di almeno un miliardo, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi;
- d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo di cui al punto 3.1 lett. b), resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendono, d'ufficio, anche agli alunni ed agli insegnanti.

11. Altri aspetti finanziari

11.1 - Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.

11.2 - Eventuali contributi forniti da regioni, enti locali e istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell'istituto.

11.3 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia e all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. In quest'ambito, è consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in danaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione del caso.

12. Cenni riepilogativi sulla documentazione

12.1 - Al fine di evitare inutili contrattempi che, ritardando il rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio scolastico provinciale o del Ministero, ovvero ostacolando il tempestivo esercizio del potere di vigilanza dell'ufficio scolastico provinciale, potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale è parte integrante.

Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la delibera del consiglio senza la relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61 della Legge n. 312/1980 in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.

Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:

- a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni;
- c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- e) il programma analitico del viaggio;
- f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo;
- h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;
- i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.

Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del consiglio di circolo e di

istituto, la quale dovrà inoltre contenere:

l) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;

m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti validi per l'espatrio.

12.2 - Circa gli atti che la scuola è tenuta a trasmettere agli organi superiori unitamente alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2; 9.4; 9.5; 9.6; 10.

13. Disposizioni finali

13.1 - La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata, tutte le circolari precedentemente emanate, che sono conseguentemente da considerare abrogate.

13.2 - Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria diffusione alla presente circolare ed a curarne la distribuzione alle istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province.

Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291

Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive

Introduzione

Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante l'oggetto, sono apportate modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel decorso anno scolastico e delle richieste di chiarimenti da più parti pervenute.

Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle in precedenza diramate.

1. Premessa

1.1 - Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina.

Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla C.M. 20 ottobre 1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti.

1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e

proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non é necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

2. Finalità

2.1 - La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento é dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi - obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano- é necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.

Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario europeo.

Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.

3. Tipologia dei viaggi

3.1 - I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare.

a) Viaggi di integrazione culturale

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;

b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.

In questa tipologia di viaggi rientrano, oltre quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche, sempre nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche ...) anche le visite presso le realtà aziendali;

c) Visite guidate

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.

Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.

Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati. Tale beneficio, esteso ai gruppi di studenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute, è fruibile dietro presentazione di una certificazione rilasciata dal capo d'istituto attestante la qualifica di docente o di alunno e, ove occorra, di un documento di riconoscimento. Gli organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all'ingresso gratuito nei musei, applicativa della legge 27 giugno 1985, n. 332.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno;

d) Viaggi connessi ad attività sportiva

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi,

le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.

Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

4. Destinatari

4.1 - Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.

Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai collegi dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.

4.2 - E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.3 - La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

4.4 - Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

4.5 - Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempra la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

5. Destinazione

5.1 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. Valgono, per gli alunni della scuola dell'obbligo, le limitazioni segnatamente indicate al punto sub 5.4.

In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da temperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.

In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per venire incontro agli alunni meno abbienti, che venga preventivamente accertata la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a prezzi ridotti, gli indumenti e le attrezzature adatti per

il periodo necessario. Nella circostanza, gli organizzatori e la stessa scuola terranno opportunamente presenti le iniziative eventualmente intraprese su scala provinciale dai provveditori agli studi.

5.2 - Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si è già detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine.

E' inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte nelle quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato è il flusso dei turisti stranieri e italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi d'istruzione in argomento.

E' consigliabile che il personale della scuola incaricato dell'organizzazione dei viaggi o delle visite guidate informi il sindaco e l'Ente provinciale turismo delle località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più proficua l'iniziativa.

5.3 - Viaggi all'estero. Si suggerisce che le scelte delle scuole vengano indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero confinanti con l'Italia.

E' opportuno che la scuola, tramite l'ufficio scolastico provinciale, informi il competente ufficio diplomatico italiano (Ambasciata o Consolato).

Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU, l'UNESCO ... è opportuno prendere preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti.

Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovare della consulenza e della mediazione della commissione nazionale dell'UNESCO (Roma - Piazza Firenze, 57).

5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:

- riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente,

tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.

In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per l'appunto, confinante;

- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.

Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo.

6. Organi competenti

6.1 - I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974), dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

6.2 - Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi debbono prefiggersi.

Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti.

Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto o di circolo, l'ufficio scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in forza del suddetto potere di vigilanza.

6.3 - Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell'organo superiore, i direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati dai singoli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa.

Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della pratica attuazione della iniziativa.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non è necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo di istituto o il direttore didattico, nel dare notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa attuata.

Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque essere sempre consultati per un preventivo, approfondito esame della documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario superare, eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i viaggi in parola (cfr. punto sub 7.1).

6.4 - Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, ove trattisi di viaggi organizzati in qualunque Paese europeo o affacciatesi nel bacino del Mediterraneo.

Come per i viaggi all'interno, è necessario che detto ufficio riceva tutti gli atti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione del viaggio.

Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3. In mancanza di un provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve intendersi regolarmente autorizzato (l'elevazione del termine da 10 a 30 giorni è qui giustificato dalla necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa mediante un formale provvedimento autorizzatorio).

Eventuali progetti di viaggio in Paesi extraeuropei, corredati del parere degli uffici scolastici provinciali e degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero (Direzione generale o Ispettorato competenti) che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30 giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben documentate motivazioni didattiche.

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

6.5 - Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 assegna al consiglio scolastico distrettuale il compito di formulare, un anno per l'altro, un programma annuale di attività comprendente, tra l'altro, anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le quali si fanno, per l'appunto, rientrare i viaggi d'istruzione e le visite guidate, nonché il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni.

L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle iniziative, ma può fornire utile occasione per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni interessate, al fine di realizzare una organicità delle iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più consistenti sia sul piano della contribuzione e della spesa, sia sul piano della disponibilità dei servizi.

Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio scolastico provinciale, dovrà essere pertanto inviato anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi nel senso sopra indicato.

I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.

Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche (cfr. al riguardo il punto 3.1 lettera b).

7.2 - E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

Entro tale termine dovranno concludersi eventuali concorsi culturali, indetti da enti o associazioni, che comportino spostamenti in sedi diverse per l'esecuzione o la premiazione. Di tale norma dovranno tenere conto gli organizzatori nella predisposizione dei relativi bandi di concorso.

Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali

attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

7.3 - Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattasi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite.

7.4 - E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).

7.5 - Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.

Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate nei successivi punti 9.1 e 9.2.

8. Docenti accompagnatori

8.1 - E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e

prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.

8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via

prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

8.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

8.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

8.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalare alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future.

8.6 - Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, è necessario:

a) che le famiglie ne siano informate;

b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino un dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio;

c) che il contratto con l'agenzia contemplice espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere).

8.7 - Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente -il viaggio di istruzione, infatti, rappresentando un momento dell'attività didattica, va inserito nella progettazione educativa propria dei docenti- non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dianzi enunciate. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, è fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia all'interno che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione di indirizzo, come quelli segnatamente menzionati alla lett. b) del punto 3.1 ed al punto 7.1).

9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti

9.1 - Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza.

In proposito, è auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman.

Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne consente l'effettuazione anche nelle ore notturne, in deroga al divieto generale previsto al punto 7.5.

Si precisa che i viaggi a lunga percorrenza, rientranti nella deroga, sono quelli che si protraggono per l'intera notte e si concludono, in base agli orari ferroviari ufficiali, in

ore propizie a consentire l'agevole espletamento, da parte degli accompagnatori di tutti gli adempimenti connessi con la sistemazione in albergo della comitiva.

Sembra il caso di evidenziare, a sostegno della prevista possibilità di effettuare nelle ore notturne viaggi di così lunga durata, che gli adempimenti sopracitati, cui sono tenuti gli accompagnatori all'arrivo, potrebbero invece incontrare difficoltà ed inconvenienti, ove lo stesso viaggio si concludesse a tarda sera se effettuato nelle ore diurne.

Sulla opportunità e convenienza di utilizzare il treno, si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato, trasmesse a tutti gli uffici scolastici provinciali con circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990.

Giova far presente che il concetto di "convenienza" sottintende anche e soprattutto un significato economico, nel senso che deve essere precluso, compatibilmente con la disponibilità dei convogli, il ricorso a costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto, dovuti a titolo di supplemento per i treni rapidi. Tali costi, infatti, sarebbero ingiustificati proprio per effetto del pernottamento in treno.

9.2 - Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave.

Essendo stato qui segnalato che le navi che collegano l'Italia con alcuni Paesi del Mediterraneo viaggiano in orario notturno, per rendere più confortevole il tragitto, anche i viaggi programmati per i suddetti Paesi rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1, al pari dei viaggi a lunga percorrenza effettuati in treno.

Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti notturno (ipotesi che si pone, per lo più, per i viaggi in aereo), i docenti accompagnatori saranno chiamati ad una più attenta vigilanza anche in arrivo. Resta fermo che l'autorizzazione all'uso dell'aereo o la opportunità di far ricorso alla nave devono essere oggetto di una scrupolosa valutazione in sede di programmazione dei viaggi, al fine di potere in tempo utile stabilire che i maggiori costi per il biglietto dell'aereo o della nave, nonché i tempi necessari per coprire il percorso, non compromettano

l'organizzazione di altre iniziative verso località più vicine e meritevoli di altrettanto interesse.

9.3 - Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e d'istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.).

9.4 - Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione.

9.5 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.

Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni richieste nella presente circolare.

9.6 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra

l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.

9.7 - All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca;

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.8.

9.8 - Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi previsti, all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente punto 9.7:

a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);

b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;

- c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
- d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
- f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
- g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;
- h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
- i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);
- l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

9.9 - In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell'ambito della propria competenza.

9.10 - Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:

a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sino presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;

b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

9.11 - Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte, il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.

10. Assicurazione contro gli infortuni

10.1 - Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche.

In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori, così come evidenziato al punto 8.1, IV capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.

10.2 - In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue:

a) docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi all'attività di educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero. Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l'area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all'estero, nonché l'area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 anch'esse svolte sia in territorio nazionale che all'estero;

b) nell'ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. E' consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo accertamento;

c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione che preveda un massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori;

d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, di cui al punto 3.1 lettera b), resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendo d'ufficio anche agli alunni ed agli insegnanti.

11. Altri aspetti finanziari

11.1 - Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.

11.2 - Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell'istituto.

11.3 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.

In quest'ambito è consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio.

Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione.

12. Cenni riepilogativi sulla documentazione

12.1 - Al fine di evitare contrattempi che ritardano il rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio scolastico provinciale (punti 6.2 e 7.1 e punto 6.3) o del Ministero (punto 6.4), ovvero, ostacolando il tempestivo esercizio del potere di vigilanza dell'ufficio scolastico provinciale (punto 6.2), potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale è parte integrante.

Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la delibera del consiglio senza la relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 312/80 in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.

Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:

- a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni;
- c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;

- d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- e) il programma analitico del viaggio;
- f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato (cfr. punti 9.7, 9.8, 9.9);
- h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6);
- i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni (cfr. punto 10).

Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del consiglio di circolo o di istituto, la quale dovrà, inoltre, contenere:

- l) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;
- m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di identità validi per l'espatrio.

12.2 - Circa gli atti che la scuola è tenuta a trasmettere agli organi superiori unitamente alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2, 9.6, 9.7, 9.8, 10.

13. Disposizioni finali

13.1 -La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata tutte le circolari emanate, che sono conseguentemente da considerarsi abrogate.

13.2 -Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria diffusione alla presente alle istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province.

Circolare Ministeriale 28 dicembre 1995, n. 380

Oggetto: Gite scolastiche

La decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994, che si allega, stabilisce che gli studenti di paesi terzi che legalmente risiedono in uno Stato membro dell'Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi di istituto d'istruzione, accompagnato da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna, redatto sul modulo allegato alla decisione suddetta.

Di conseguenza, gli studenti di paesi extracomunitari che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi extracomunitari senza che per loro sia richiesto il visto d'ingresso e senza, quindi, che da parte della Scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto d'ingresso.

IL MINISTRO

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 30 novembre 1994

relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro

(94/795/GAI) (GU L 327 del
19.12.1994, pag. 1)

Rettificata da:

► **C1 Rettifica**, GU L 143 del 15.6.1994, pag. 2 (94/795)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1994

relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro

(94/795/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

considerando che ai sensi dell'articolo K.1, punto 3 del trattato sull'Unione europea la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi è considerata questione di interesse comune per gli Stati membri;

considerando che tale politica comprende in particolare la fissazione delle condizioni di entrata e circolazione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri conformemente all'articolo K.1, punto 3, lettera a);

considerando che la concessione di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari residenti legalmente nell'Unione europea è espressione della politica seguita dagli Stati membri ai fini di una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi,

DECIDE:

Articolo 1

1. Uno Stato membro non richiede il visto a uno scolaro che non sia cittadino di uno Stato membro ma che legalmente risieda in un altro Stato membro e che voglia entrare nel suo territorio per un breve soggiorno o un transito se:

a) viaggia come membro di un gruppo di scolari di un istituto di istruzione nel quadro di una gita scolastica;

b) il gruppo è accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione che può presentare un elenco degli scolari che accompagna, rilasciato dall'istituto in questione sul modulo comune figurante in allegato,

che identifichi gli scolari accompagnati;
che documenti lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsto;

c) lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera in questione, esclusi i casi di cui all'articolo 2.

2. Uno Stato membro può rifiutare l'entrata allo scolaro che non soddisfa i pertinenti requisiti nazionali in materia di immigrazione.

Articolo 2

L'elenco degli scolari che deve essere esibito all'attraversamento della frontiera, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), alle seguenti condizioni:

dev'essere corredato di una fotografia recente di ogni scolaro figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia;
l'autorità competente dello Stato membro in questione deve confermare lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonché garantire l'autenticazione del documento in tal senso;
lo Stato membro in cui lo scolaro risiede deve notificare agli altri Stati membri che desidera l'applicazione del presente articolo per quanto riguarda i propri elenchi.

Articolo 3

Gli Stati membri convengono di riammettere senza formalità gli scolari residenti che sono cittadini di paesi terzi ammessi in un altro Stato membro sulla base di questa azione comune.

Articolo 4

Qualora, in casi eccezionali, uno Stato membro debba avvalersi per motivi urgenti di sicurezza nazionale delle possibilità previste all'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, esso può scostarsi dalle disposizioni dell'articolo 1 della presente decisione in maniera da tener conto degli interessi degli altri Stati membri. Queste misure possono essere applicate nella misura e per la durata assolutamente indispensabili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

Articolo 5

- 1 Gli Stati membri provvedono a adeguare le rispettive legislazioni nazionali nella misura del necessario e a includervi le disposizioni della presente azione comune il più rapidamente possibile, al più tardi entro il 30 giugno 1995.
- 2 Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio in merito alle modifiche delle legislazioni nazionali apportate a tal fine.

Articolo 6

La presente azione non influisce sugli altri aspetti della cooperazione in questo settore tra singoli Stati membri.

Articolo 7

- 1 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- 2 Gli articoli da 1 a 4 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2 relativa alle modifiche apportate dallo Stato membro che per ultimo ha espletato tale formalità.

▼B

ALLEGATO

ALLEGATO

ELENCO DEI PARTECIPANTI
a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Nome della scuola:					
Indirizzo:					
Scopo e durata del viaggio:					
Nome(i) dell'(degli) accompagnatore(i):					
Si certifica l'esattezza dei dati forniti. I genitori (o chi ne fa le veci) degli allievi minorenni hanno autorizzato la loro partecipazione al viaggio.			Si certifica l'esattezza dei dati forniti per i partecipanti al viaggio che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione. I partecipanti al viaggio sono autorizzati a rientrare in (nome dello Stato) (!)		
_____		_____		_____	
Luogo		Data		Luogo	
_____		_____		_____	
Timbro d'ufficio		► ⁽¹⁾ Direttore(trice) ◀		Timbro d'ufficio	
				Ufficio stranieri	
N. ifd	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Cittadinanza
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Spazio per le fotografie (per i partecipanti sprovvisti di carta d'identità con fotografia) (!)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(!) Questa parte deve essere compilata unicamente dagli Stati membri che usano il presente elenco come documento di viaggio.

►⁽¹⁾ CI

DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, n. 111

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 90/314/CEE CONCERNENTE I VIAGGI, LE VACANZE ED I CIRCUITI "TUTTO COMPRESO".

Materia: COMUNITÀ EUROPEE, ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE, TURISMO

URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;111

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

VISTO L'ART. 24 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, N. 146, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 90/314/CEE DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 1990, CONCERNENTE I VIAGGI, LE VACANZE E I CIRCUITI "TUTTO COMPRESO";

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI PROVVEDERE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PREDETTA ESSENDO SCADUTO IL RELATIVO TERMINE;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 1995;

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO E DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA INCARICATO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEGLI AFFARI ESTERI E DI GRAZIA E GIUSTIZIA;

E M A N A

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1 . LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO SI APPLICANO AI PACCHETTI TURISTICI DEFINITI ALL'ART. 2, VENDUTI OD OFFERTI IN VENDITA NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ORGANIZZATORE O DAL VENDITORE, DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4, IN POSSESSO DI REGOLARE AUTORIZZAZIONE.

2 . IL PRESENTE DECRETO SI APPLICA ALTRESÌ AI PACCHETTI TURISTICI NEGOZIATI AL DI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI, FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 1992, N. 50.

ART. 2. PACCHETTI TURISTICI

1 . I PACCHETTI TURISTICI HANNO AD OGGETTO I VIAGGI, LE VACANZE ED I CIRCUITI "TUTTO COMPRESO", RISULTANTI

DALLA PREFISSATA COMBINAZIONE DI ALMENO DUE DEGLI ELEMENTI DI SEGUITO INDICATI, VENDUTI OD OFFERTI IN VENDITA AD UN PREZZO FORFETTARIO, E DI DURATA SUPERIORE ALLE VENTQUATTRO ORE OVVERO ESTENDENTISI PER UN PERIODO DI TEMPO COMPRENDENTE ALMENO UNA NOTTE:

- a) TRASPORTO;
- b) ALLOGGIO;
- c) SERVIZI TURISTICI NON ACCESSORI AL TRASPORTO O ALL'ALLOGGIO DI CUI ALL'ART. 7, LETTERE I) E M), CHE COSTITUISCANO PARTE SIGNIFICATIVA DEL "PACCHETTO TURISTICO".

2 . LA FATTURAZIONE SEPARATA DEGLI ELEMENTI DI UNO STESSO "PACCHETTO TURISTICO" NON SOTTRAE L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE AGLI OBBLIGHI DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 3. ORGANIZZATORE DI VIAGGIO

1 . AI FINI DEL PRESENTE DECRETO L'ORGANIZZATORE DI VIAGGIO È:

- a) COLUI CHE, IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, REALIZZA LA COMBINAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 2 E SI OBBLIGA IN NOME PROPRIO E VERSO CORRISPETTIVO FORFETTARIO A PROCURARE A TERZI PACCHETTI TURISTICI;
- b) L'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, NEI LIMITI IVI STABILITI.

2 . L'ORGANIZZATORE PUÒ VENDERE PACCHETTI TURISTICI DIRETTAMENTE O TRAMITE UN VENDITORE.

ART. 4. VENDITORE

1 . AI FINI DEL PRESENTE DECRETO IL VENDITORE È:

- a) COLUI CHE, IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, VENDE, O SI OBBLIGA A PROCURARE PACCHETTI TURISTICI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 2 VERSO UN CORRISPETTIVO FORFETTARIO;

b) L'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, NEI LIMITI IVI STABILITI.

ART. 5. CONSUMATORE

1 . AI FINI DEL PRESENTE DECRETO, CONSUMATORE È L'ACQUIRENTE, IL CESSIONARIO DI UN PACCHETTO TURISTICO O QUALUNQUE PERSONA ANCHE DA NOMINARE, PURCHÈ SODDISFI A TUTTE LE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO, PER CONTO DELLA QUALE IL CONTRAENTE PRINCIPALE SI IMPEGNA AD ACQUISTARE SENZA REMUNERAZIONE UN PACCHETTO TURISTICO.

ART. 6. FORMA DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1 . IL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI È REDATTO IN FORMA SCRITTA IN TERMINI CHIARI E PRECISI.

2 . AL CONSUMATORE DEVE ESSERE RILASCIATA UNA COPIA DEL CONTRATTO STIPULATO, SOTTOSCRITTO O TIMBRATO DALL'ORGANIZZATORE O VENDITORE.

ART. 7. ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1 . IL CONTRATTO CONTIENE I SEGUENTI ELEMENTI:

a) DESTINAZIONE, DURATA, DATA D'INIZIO E CONCLUSIONE, QUALORA SIA PREVISTO UN SOGGIORNO FRAZIONATO, DURATA DEL MEDESIMO CON RELATIVE DATE DI INIZIO E FINE;

b) NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO ED ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ORGANIZZATORE O VENDITORE CHE SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO;

c) PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO, MODALITÀ DELLA SUA REVISIONE, DIRITTI E TASSE SUI SERVIZI DI ATTERRAGGIO, SBARCO ED IMBARCO NEI PORTI ED AEROPORTI E GLI ALTRI ONERI POSTI A CARICO DEL VIAGGIATORE;

d) IMPORTO, COMUNQUE NON SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL PREZZO, DA

VERSARSI ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE, NONCHÉ IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO; IL SUDETTO IMPORTO È VERSATO A TITOLO DI CAPARRA MA GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 1385 DEL CODICE CIVILE NON SI PRODUCONO ALLORCHÈ IL RECESSO DIPENDA DA FATTO SOPRAGGIUNTO NON IMPUTABILE, OVVERO SIA GIUSTIFICATO DAL GRAVE INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE;

e) ESTREMI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E DELLE ULTERIORI POLIZZE CONVENUTE CON IL VIAGGIATORE;

f) PRESUPPOSTI E MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 21;

g) MEZZI, CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DI TRASPORTO, DATA, ORA, LUOGO DELLA PARTENZA E DEL RITORNO, TIPO DI POSTO ASSEGNATO;

h) OVE IL PACCHETTO TURISTICO INCLUDA LA SISTEMAZIONE IN ALBERGO, L'UBICAZIONE, LA CATEGORIA TURISTICA, IL LIVELLO, L'EVENTUALE IDONEITÀ ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE DISABILI, NONCHÉ LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE, LA CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE, I PASTI FORNITI;

i) ITINERARIO, VISITE, ESCURSIONI O ALTRI SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO TURISTICO, IVI COMPRESA LA PRESENZA DI ACCOMPAGNATORI E GUIDE TURISTICHE;

l) TERMINE ENTRO CUI IL CONSUMATORE DEVE ESSERE INFORMATO DELL'ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER LA MANCATA ADESIONE DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO;

m) ACCORDI SPECIFICI SULLE MODALITÀ DEL VIAGGIO ESPRESSAMENTE CONVENUTI TRA L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE E IL CONSUMATORE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE;

n) EVENTUALI SPESE POSTE A CARICO DEL CONSUMATORE PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO AD UN TERZO;

o) TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSUMATORE DEVE PRESENTARE RECLAMO PER L'INADEMPIMENTO O L'INESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO;

p) TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSUMATORE DEVE COMUNICARE LA PROPRIA SCELTA IN

RELAZIONE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 12.

ART. 8. INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

1 . NEL CORSO DELLE TRATTATIVE E COMUNQUE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, IL VENDITORE O L'ORGANIZZATORE FORNISCONO PER ISCRITTO INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE CONCERNENTI LE CONDIZIONI APPLICABILI AI CITTADINI DELLO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI PASSAPORTO E VISTO CON L'INDICAZIONE DEI TERMINI PER IL RILASCIO, NONCHÉ GLI OBBLIGHI SANITARI E LE RELATIVE FORMALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO E DEL SOGGIORNO.

2 . PRIMA DELL'INIZIO DEL VIAGGIO L'ORGANIZZATORE ED IL VENDITORE COMUNICANO AL CONSUMATORE PER ISCRITTO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

a) ORARI, LOCALITÀ DI SOSTA INTERMEDIA E COINCIDENZE;

b) GENERALITÀ E RECAPITO TELEFONICO DI EVENTUALI RAPPRESENTANTI LOCALI DELL'ORGANIZZATORE O VENDITORE OVVERO DI UFFICI LOCALI CONTATTABILI DAL VIAGGIATORE IN CASO DI DIFFICOLTÀ;

c) RECAPITO TELEFONICO DELL'ORGANIZZATORE O VENDITORE UTILIZZABILE IN CASO DI DIFFICOLTÀ IN ASSENZA DI RAPPRESENTANTI LOCALI;

d) PER I VIAGGI ED I SOGGIORNI DI MINORENNE ALL'ESTERO, RECAPITI TELEFONICI PER STABILIRE UN CONTATTO DIRETTO CON COSTUI O CON IL RESPONSABILE LOCALE DEL SUO SOGGIORNO;

e) CIRCA LA SOTTOSCRIZIONE FACOLTATIVA DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CONSUMATORE PER L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO O PER IL RIMPATRIO IN CASO DI INCIDENTE O MALATTIA.

3 . QUANDO IL CONTRATTO È STIPULATO NELL'IMMINENZA DELLA PARTENZA, LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL COMMA 1 DEVONO ESSERE FORNITE CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

4 . È FATTO COMUNQUE DIVIETO DI FORNIRE INFORMAZIONI INGANNEVOLI SULLE MODALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO, SUL PREZZO E SUGLI ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO QUALUNQUE SIA IL MEZZO MEDIANTE IL QUALE DETTE INFORMAZIONI VENGONO COMUNICATE AL CONSUMATORE.

ART. 9. OPUSCOLO INFORMATIVO

1 . L'OPUSCOLO, OVE POSTO A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE, INDICA IN MODO CHIARO E PRECISO:

- a) LA DESTINAZIONE, IL MEZZO, IL TIPO, LA CATEGORIA DI TRASPORTO UTILIZZATO;**
- b) LA SISTEMAZIONE IN ALBERGO O ALTRO TIPO DI ALLOGGIO, L'UBICAZIONE, LA CATEGORIA O IL LIVELLO E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI, LA SUA APPROVAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLO STATO OSPITANTE;**
- c) I PASTI FORNITI;**
- d) L'ITINERARIO;**
- e) LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI PASSAPORTO E VISTO CON INDICAZIONE DEI TERMINI PER IL RILASCIO, NONCHÉ GLI OBBLIGHI SANITARI E LE RELATIVE FORMALITÀ DA ASSOLVERE PER L'EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO E DEL SOGGIORNO;**
- f) L'IMPORTO O LA PERCENTUALE DI PREZZO DA VERSARE COME ACCONTO E LE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO;**
- g) L'INDICAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI EVENTUALMENTE NECESSARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO TUTTO COMPRESO E DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSUMATORE DEVE ESSERE INFORMATO DELL'ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO;**
- h) I TERMINI, LE MODALITÀ, IL SOGGETTO NEI CUI RIGUARDI SI ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 15 GENNAIO 1992, N. 50, NEL CASO DI CONTRATTO NEGOZIATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI.**

2 . LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'OPUSCOLO VINCOLANO L'ORGANIZZATORE E IL VENDITORE IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ, A MENO CHE LE

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI IVI INDICATE NON SIANO COMUNICATE PER ISCRITTO AL CONSUMATORE PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O VENGANO CONCORDATE DAI CONTRAENTI, MEDIANTE UNO SPECIFICO ACCORDO SCRITTO, SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE.

ART. 10. CESSIONE DEL CONTRATTO

1 . IL CONSUMATORE PUÒ SOSTITUIRE A SÈ UN TERZO CHE SODDISFI TUTTE LE CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO, NEI RAPPORTI DERIVANTI DAL CONTRATTO, OVE COMUNICHI PER ISCRITTO ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE, ENTRO E NON OLTRE QUATTRO GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA, DI TROVARSI NELL'IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL PACCHETTO TURISTICO E LE GENERALITÀ DEL CESSIONARIO.

2 . IL CEDENTE ED IL CESSIONARIO SONO SOLIDAMENTE OBBLIGATI NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZATORE O DEL VENDITORE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DELLE SPESE ULTERIORI EVENTUALMENTE DERIVANTI DALLA CESSIONE.

ART. 11. REVISIONE DEL PREZZO

1 . LA REVISIONE DEL PREZZO FORFETTARIO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO CONVENUTO DALLE PARTI È AMMESSA SOLO QUANDO SIA STATA ESPRESSAMENTE PREVISTA NEL CONTRATTO, ANCHE CON LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO, IN CONSEGUENZA DELLA VARIAZIONE DEL COSTO DEL TRASPORTO, DEL CARBURANTE, DEI DIRITTI E DELLE TASSE QUALI QUELLE DI ATTERRAGGIO, DI SBARCO O IMBARCO NEI PORTI O NEGLI AEROPORTI, DEL TASSO DI CAMBIO APPLICATO.

2 . LA REVISIONE AL RIALZO NON PUÒ IN OGNI CASO ESSERE SUPERIORE AL 10% DEL PREZZO NEL SUO ORIGINARIO AMMONTARE.

3 . QUANDO L'AUMENTO DEL PREZZO SUPERA LA PERCENTUALE DI CUI AL COMMA 2, L'ACQUIRENTE PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO, PREVIO RIMBORSO DELLE SOMME GIÀ VERSATE ALLA CONTROPARTE.

4 . IL PREZZO NON PUÒ IN OGNI CASO ESSERE AUMENTATO NEI VENTI GIORNI CHE PRECEDONO LA PARTENZA.

ART. 12. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1 . PRIMA DELLA PARTENZA L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE CHE ABBA NECESSITÀ DI MODIFICARE IN MODO SIGNIFICATIVO UNO O PIÙ ELEMENTI DEL CONTRATTO, NE DÀ IMMEDIATO AVVISO IN FORMA SCRITTA AL CONSUMATORE, INDICANDO IL TIPO DI MODIFICA E LA VARIAZIONE DEL PREZZO CHE NE CONSEGUE.

2 . OVE NON ACCETTI LA PROPOSTA DI MODIFICA DI CUI AL COMMA 1, IL CONSUMATORE PUÒ RECEDERE, SENZA PAGAMENTO DI PENALE, ED HA DIRITTO A QUANTO PREVISTO NELL'ART. 13.

3 . IL CONSUMATORE COMUNICA LA PROPRIA SCELTA ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE ENTRO DUE GIORNI LAVORATIVI DAL MOMENTO IN CUI HA RICEVUTO L'AVVISO INDICATO AL COMMA 2.

4 . DOPO LA PARTENZA, QUANDO UNA PARTE ESSENZIALE DEI SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA, L'ORGANIZZATORE PREDISPONE ADEGUATE SOLUZIONI ALTERNATIVE PER LA PROSECUZIONE DEL VIAGGIO PROGRAMMATO NON COMPORTANTI ONERI DI QUALSIASI TIPO A CARICO DEL CONSUMATORE, OPPURE RIMBORSA QUEST'ULTIMO NEI LIMITI DELLA DIFFERENZA TRA LE PRESTAZIONI ORIGINARIAMENTE PREVISTE E QUELLE EFFETTUATE, SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

5 . SE NON È POSSIBILE ALCUNA SOLUZIONE ALTERNATIVA O IL CONSUMATORE NON L'ACCETTA PER UN GIUSTIFICATO

MOTIVO, L'ORGANIZZATORE GLI METTE A DISPOSIZIONE UN MEZZO DI TRASPORTO EQUIVALENTE PER IL RITORNO AL LUOGO DI PARTENZA O AD ALTRO LUOGO CONVENUTO, E GLI RESTITUISCE LA DIFFERENZA TRA IL COSTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE E QUELLO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE FINO AL MOMENTO DEL RIENTRO ANTICIPATO.

ART. 13. DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI RECESSO O ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO

1 . QUANDO IL CONSUMATORE RECEDE DAL CONTRATTO NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 11 E 12, O IL PACCHETTO TURISTICO VIENE CANCELLATO PRIMA DELLA PARTENZA PER QUALSIASI MOTIVO, TRANNE CHE PER COLPA DEL CONSUMATORE, QUESTI HA DIRITTO DI USUFRUIRE DI UN'ALTRO PACCHETTO TURISTICO DI QUALITÀ EQUIVALENTE O SUPERIORE SENZA SUPPLEMENTO DI PREZZO, O DI UN PACCHETTO TURISTICO QUALITATIVAMENTE INFERIORE PREVIA RESTITUZIONE DELLA DIFFERENZA DEL PREZZO, OPPURE GLI È RIMBORSATA, ENTRO SETTE GIORNI LAVORATIVI DAL MOMENTO DEL RECESSO O DELLA CANCELLAZIONE, LA SOMMA DI DANARO GIÀ CORRISPOSTA.

2 . NEI CASI PREVISTI DAL COMMA 1 IL CONSUMATORE HA DIRITTO AD ESSERE RISARCITO DI OGNI ULTERIORE DANNO DIPENDENTE DALLA MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

3 . IL COMMA 2 NON SI APPLICA QUANDO LA CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO DIPENDE DAL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI RICHIESTO ED IL CONSUMATORE SIA STATO INFORMATO IN FORMA SCRITTA ALMENO VENTI GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA PARTENZA, OPPURE DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE, ESCLUSO IN OGNI CASO L'ECESSO DI PRENOTAZIONI.

ART. 14. MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO

1 . IN CASO DI MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON LA VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO L'ORGANIZZATORE E IL VENDITORE SONO TENUTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO, SECONDO LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ, SE NON PROVANO CHE IL MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO È STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LORO NON IMPUTABILE.

2 . L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE CHE SI AVVALE DI ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI È COMUNQUE TENUTO A RISARCIRE IL DANNO SOFFERTO DAL CONSUMATORE, SALVO IL DIRITTO DI RIVALERSI NEI LORO CONFRONTI.

ART. 15. RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PERSONA

1 . IL DANNO DERIVANTE ALLA PERSONA DALL'INADEMPIMENTO O DALLA INESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CHE FORMANO OGGETTO DEL PACCHETTO TURISTICO È RISARCIBILE NEI LIMITI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA, DI CUI SONO PARTE L'ITALIA O L'UNIONE EUROPEA, ED, IN PARTICOLARE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 12 OTTOBRE 1929 SUL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 19 MAGGIO 1932, N. 841, DALLA CONVENZIONE DI BERNA DEL 25 FEBBRAIO 1961 SUL TRASPORTO FERROVIARIO, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 2 MARZO 1963, N. 806, E DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 23 APRILE 1970 (C.C.V.), RESA ESECUTIVA CON LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 1084, PER OGNI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE E DEL VENDITORE, COSÌ COME RECEPITE NELL'ORDINAMENTO.

2 . IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SI PRESCRIVE IN TRE ANNI DALLA DATA DEL RIENTRO DEL VIAGGIATORE NEL LUOGO DI PARTENZA, SALVO IL TERMINE DI DICHIOTTO O DODICI MESI PER QUANTO ATTIENE ALL'INADEMPIMENTO DI

PRESTAZIONI DI TRASPORTO COMPRESSE NEL PACCHETTO TURISTICO PER LE QUALI SI APPLICA L'ART. 2951 DEL CODICE CIVILE.

3 . È NULLO OGNI ACCORDO CHE STABILISCA LIMITI DI RISARCIMENTO INFERIORI A QUELLI DI CUI AL COMMA 1.

ART. 16. RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI DA QUELLI ALLA PERSONA

1 . LE PARTI CONTRAENTI POSSONO CONVENIRE IN FORMA SCRITTA, FATTA SALVA IN OGNI CASO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1341, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE, LIMITAZIONI AL RISARCIMENTO DEL DANNO, DIVERSO DAL DANNO ALLA PERSONA, DERIVANTE DALL'INADEMPIMENTO O DALL'INESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CHE FORMANO OGGETTO DEL PACCHETTO TURISTICO.

2 . LA LIMITAZIONE DI CUI AL COMMA 1 NON PUÒ ESSERE, A PENA DI NULLITÀ, COMUNQUE INFERIORE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO (C.C.V.), FIRMATA A BRUXELLES IL 23 APRILE 1970, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 1084.

3 . IN ASSENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO È AMMESSO NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO (C.C.V.), FIRMATA A BRUXELLES IL 23 APRILE 1970, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 1084 E DALL'ART. 1783 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

4 . IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SI PRESCRIVE IN UN ANNO DAL RIENTRO DEL VIAGGIATORE NEL LUOGO DELLA PARTENZA.

ART. 17. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

1 . L'ORGANIZZATORE ED IL VENDITORE SONO ESONERATI DALLA RESPONSABILITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 16, QUANDO LA MANCATA O INESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO È IMPUTABILE AL CONSUMATORE O È DIPESA DAL FATTO DI UN TERZO A CARATTERE IMPREVEDIBILE O INEVITABILE, OVVERO DA UN CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE.

2 . L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE APPRESTANO CON SOLLECITUDINE OGNI RIMEDIO UTILE AL SOCCORSO DEL CONSUMATORE AL FINE DI CONSENTIRGLI LA PROSECUZIONE DEL VIAGGIO, SALVO IN OGNI CASO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL CASO IN CUI L'INESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO SIA A QUESTO ULTIMO IMPUTABILE.

ART. 18. DIRITTO DI SURROGAZIONE

1 . L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE, CHE HANNO RISARCITO IL CONSUMATORE, SONO SURROGATI IN TUTTI I DIRITTI E AZIONI DI QUEST'ULTIMO VERSO I TERZI RESPONSABILI.

2 . IL CONSUMATORE FORNISCE ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE TUTTI I DOCUMENTI, LE INFORMAZIONI E GLI ELEMENTI IN SUO POSSESSO UTILI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGA.

ART. 19. RECLAMO

1 . OGNI MANCANZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEVE ESSERE CONTESTATA DAL CONSUMATORE SENZA RITARDO AFFINCHÉ L'ORGANIZZATORE, IL SUO RAPPRESENTANTE LOCALE O L'ACCOMPAGNATORE VI PONGANO TEMPESTIVAMENTE RIMEDIO.

2 . IL CONSUMATORE PUÒ ALTRESÌ SPORGERE RECLAMO MEDIANTE L'INVIO DI UNA RACCOMANDATA, CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE, ENTRO

E NON OLTRE DIECI GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DEL RIENTRO PRESSO LA LOCALITÀ DI PARTENZA.

ART. 20. ASSICURAZIONE

1 . L'ORGANIZZATORE E IL VENDITORE DEVONO ESSERE COPERTI DALL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO IL CONSUMATORE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 16.

2 . È FATTA SALVA LA FACOLTÀ DI STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE DI ASSISTENZA AL TURISTA.

ART. 21. FONDO DI GARANZIA

1. È ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RUBRICA 43 RELATIVA ALLE SPESE PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO - UN FONDO NAZIONALE DI GARANZIA, PER CONSENTIRE, IN CASO DI INSOLVENZA O DI FALLIMENTO DEL VENDITORE O DELL'ORGANIZZATORE, IL RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO ED IL RIMPATRIO DEL CONSUMATORE NEL CASO DI VIAGGI ALL'ESTERO, NONCHÉ PER FORNIRE UNA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ECONOMICA IN CASO DI RIENTRO FORZATO DI TURISTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI IN OCCASIONE DI EMERGENZE, IMPUTABILI O MENO AL COMPORTAMENTO DELL'ORGANIZZATORE.

2 . IL FONDO È ALIMENTATO ANNUALMENTE DA UNA QUOTA PARI ALLO 0,5% DELL'AMMONTARE DEL PREMIO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 20 CHE È VERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATA, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, AL FONDO DI CUI AL COMMA 1.

3 . IL FONDO INTERVIENE, PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 1, NEI LIMITI DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA QUOTA COSÌ COME DETERMINATA AI SENSI DEL COMMA 2.

4 . IL FONDO POTRÀ AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO INADEMPIENTE.

5 . ENTRO TRE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO VERRANNO DETERMINATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO LE MODALITÀ DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO.

ART. 22. ENTRATA IN VIGORE

1 . IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE SEI MESI DOPO LA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 17 MARZO 1995

SCALFARO

DINI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO

MASERA, MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

INCARICATO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

CLÒ, MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

AGNELLI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

MANCUSO, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: MANCUSO

Ministero della Pubblica Istruzione

Circolare Ministeriale n. 623

Roma, 2 ottobre 1996

Oggetto: Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

Con la presente circolare si intende fornire il quadro generale di riferimento operativo per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione da parte delle istituzioni scolastiche.

Si evidenzia, al riguardo, che questo Ministero si è attenuto al criterio della massima possibile semplificazione delle procedure, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'autonomia delle scelte e la capacità decisionale delle singole scuole.

1) L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche.

Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai provveditori agli studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione.

Le delibere dei consigli di circolo e di istituto vanno inviate agli uffici scolastici provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza.

La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata.

2) Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie:

- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e

proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, in particolare degli istituti di istruzione tecnica, professionale e degli istituti d'arte;

- viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;

- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della P.I. in materia ambientale per l'importanza che hanno i parchi nazionali e le aree protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione;

- viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

E' opportuno che le iniziative degli istituti di istruzione secondaria superiore siano programmate consultando anche il comitato studentesco.

3) Si richiama l'attenzione sul D.L.vo 17 marzo 1995, n. 111 (pubblicato nella G.U. n. 88, serie generale, del 14 aprile 1995) che ha introdotto, in attuazione della direttiva 314/90 CEE, una nuova normativa in materia di "pacchetti turistici".

Tale normativa, finalizzata ad inserire elementi di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra agenzie di viaggio ed utenti (rapporto che configura un vero e proprio contratto) ha carattere prescrittivo e, pertanto, è necessario che le scuole abbiano precisa consapevolezza dei diritti e degli obblighi che discendono dal contratto stesso.

4) Si segnala, infine, che nell'organizzazione dei viaggi, per quanto non espressamente contemplato nel citato D.L.vo n. 111/1995 ed in altre norme con valore di legge, le singole istituzioni scolastiche, nel deliberare autonomamente, possono fare riferimento alle istruzioni impartite nella circolare per ultimo diramata in materia la quale conteneva indicazioni utili per la realizzazione delle iniziative prevedendo, tra l'altro, che le stesse fossero economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie e, sotto il profilo della sicurezza, presentassero sufficienti elementi di garanzia.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare questa circolare a tutte le istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute.

Il Ministro
Luigi Berlinguer

Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel
Territorio
Ufficio III

Prot. n. 645

Roma, 11 aprile 2002

Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'onori tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi.

Nel quadro dei propri compiti istituzionali, questa Direzione Generale, a seguito di richiesta avanzata dalla FIAVET, associazione di categoria nel settore di cui trattasi, ha curato, con apposito gruppo di lavoro costituito in data 5 marzo 2002, la stesura di uno schema di capitolato d'onori che potrà essere utilizzato per disciplinare il rapporto contrattuale tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione.

E' nota la valenza educativa e culturale dei viaggi d'istruzione, relativamente ai quali sono state emanate fino ad oggi numerose circolari; essi rappresentano, infatti, nell'articolato progetto dell'offerta formativa della scuola, una opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio.

Non può non evidenziarsi, al riguardo, l'importanza che assume, nella realizzazione delle iniziative in questione, l'adozione di forme di collaborazione tra studenti per lo sviluppo della convivenza civile e democratica, soprattutto in presenza di situazioni di disagio.

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione esigono, ovviamente, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali, che ne costituiscono il fondamento ed il fine, un'adeguata programmazione didattica e organizzativa per ottimizzare il

perseguimento degli obiettivi previsti, nonché per garantire l'importante ed ineludibile necessità della massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, lo schema di capitolato d'oneri, che si allega, elaborato nel più ampio confronto con le associazioni di categoria, vuole essere uno strumento per le scuole che, nell'ambito della propria autonoma gestione del servizio e della diretta responsabilità organizzativa in materia, intendano stipulare contratti con agenzie di viaggi qualificate, per lo svolgimento di viaggi d'istruzione e di visite guidate.

Si pregano, pertanto, codesti Uffici di voler curare la diffusione del documento di cui trattasi presso tutte le scuole dell'ambito territoriale di competenza, per favorire comportamenti omogenei, nel rispetto della normativa vigente .

Il Direttore Generale

Silvana Riccio

Dipartimento per i Servizi nel Territorio Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Ufficio III

Nota 15 luglio 2002

Prot. n. 1139

Oggetto: Visite guidate e viaggi di istruzione. Schema di capitolato d'onori tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione

Come è noto, con nota n.645 dell'11 aprile 2002, indirizzata a codesti Uffici, questa Direzione Generale ha trasmesso uno schema di capitolato d'onori da utilizzare per la disciplina del rapporto contrattuale tra scuole ed agenzie di viaggi nella materia di cui trattasi.

A seguito di richiesta della Fiavet, associazione di categoria nel settore, che ha rappresentato gli inconvenienti operativi sorti tra le parti interessate circa gli acconti versati dalle istituzioni scolastiche ed il pagamento dei biglietti aerei, ferroviari e marittimi da parte delle agenzie, il gruppo di lavoro, costituito il 5 marzo 2002 in materia, ha ritenuto opportuno integrare l'art. 13 dello schema di capitolato d'onori con l'aggiunta del periodo seguente: " Nel caso in cui il viaggio d'istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo tra le parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione della relativa fattura da parte dell'ADV".

Nell'allegare lo schema di capitolato d'onori con l'aggiunta suddetta all'art.13, si pregano codeste Direzioni Regionali di rendere note alle scuole del territorio di competenza l'integrazione apportata, nonché le indicazioni operative che seguono in relazione alla scelta del contraente con cui instaurare il rapporto contrattuale.

Con riferimento all'organizzazione ed alle responsabilità connesse alle visite guidate e viaggi d'istruzione, programmati dalla scuola per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi, particolare attenzione va posta nella scelta dell'agenzia di viaggi, che deve essere in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività di categoria, rilasciata dalla Regione di competenza, ai sensi dell'art. 9 della legge quadro n. 217

del 17 maggio 1983, concernente il turismo e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, onde verificarne documentalmente l'affidabilità.

Nel ribadire, come già indicato nello schema di capitolato d'oneri, che le richieste per i viaggi d'istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare d'appalto, è importante che agli atti della scuola sia acquisita la documentazione relativa al prospetto delle offerte di almeno tre agenzie di viaggi interpellate, ai fini della scelta del contraente, secondo quanto previsto dal Regolamento Interministeriale n. 44/01 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE

-Silvana Riccio-

SCHEMA DI CAPITOLATO D'ONERI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI

1. L'Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna e rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 dei 14/10/1992 e n.623 dei 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'ADV;
2. la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione dei viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non imputabili all' ADV (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l'art. 11 D.L.vo dei 17/3/1995 n.111 di cui all'appendice dei presente capitolato, nota 1);
3. in calce ad ogni preventivo l'ADV fornirà, su richiesta dell'IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione dei viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori ;
4. l'affidamento dell'organizzazione dei viaggio, da parte dell'IS, dovrà avvenire con uno lettera d'impegno dell'IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l'ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dei D.L.vo dei

17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all'appendice dei presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto dovrà essere firmato sia dall'ADV che dall'IS nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all'IS di poter accedere al "Fondo nazionale di garanzia", per i casi di cui all'art.1 e secondo le procedure di cui all'art. 5, del Regolamento n.349 del 23 luglio 1999, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al riguardo, all'appendice del presente capitolato, nota n. 3) ;

5. in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia;

6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall'IS, il costo sarà ricalcolato ed indicato all'IS medesima;

7. lo/gli albergo/ghi dovrà/anno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/anno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell'ADV, dopo l'affidamento dell'organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l'entità del gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L'ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare;

8. in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli albergo/gli stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest'ultimo/i se richiesto/i);
9. i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione dell'entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita all'IS dall'ADV (anche in copia) all'atto della conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio;
10. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992.
L'IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati;
11. l'IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all'IS, quest'ultima e l'ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitata all'IS con specifica fattura emessa dall'ADV;
12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti paganti;
13. sarà versato, al momento che l'ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni del rientro dal viaggio. Nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione della relativa fattura da parte dell'ADV
14. l'ADV rilascerà all'IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L'IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dei

personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all'IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L'IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare l'ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento a/decreto legislativa del 17-3-95 n.111, relativo oli' 'Attuazione dello direttivo n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Le richieste di preventivo peri viaggi di istruzione non rientrano nello normativo di legge previsto perle gore d' appalto.

APPENDICE

Nota 1-Art. 11, D.L. vo del 17 marzo 1995, n.111- Revisione de/prezzo

1. La revisione dei prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione dei costo dei trasporto, dei carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, dei tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% dei prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l'aumento dei prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dei contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Nota 2 - Art, 7 D.L. vo del 17marzo 1995, n.111 - Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici Il contratto contiene i seguenti elementi;

- a. destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine,
- b. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
- c. prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
- d. importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo, il suddetto importo è versato e titolo di coparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
- e. estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
- f. presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art.21;
- g. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- h. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

- i. itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l. termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
- m. accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
- n. eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
- o. termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.

Nota 3 - artt. 1 e 5, Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 23 luglio 1999, n. 349

(relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico)

Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione

1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995, di seguito denominato Fondo.

2. Compito del Fondo è quello di

- a. assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti,

tale da non consentire, in tutto o in parte,
l'osservanza degli obblighi contrattuali
assunti;

b. organizzare il rimpatrio del turista in
viaggio all'estero nel caso in cui si
verificano le circostanze di cui al punto a ;

c. assicurare la fornitura di un'immediata
disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze, imputabili o meno
all'organizzatore.

3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il
pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita
con contratto stipulato nel territorio nazionale
dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare
autorizzazione.

... omissis ...

Art. 5 - Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi d'urgenza

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo
nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del
turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di
garanzia.

2. La domanda da presentare entro tre mesi dalla data
prevista per la conclusione del viaggio, al fine di
consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è
corredata da:

a. contratto di viaggio in originale;

b. copia della ricevuta del versamento della
somma corrisposta all'agenzia di viaggio;

c. ogni elemento atto e comprovare la
mancata fruizione dei servizi pattuiti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21 maggio 2002

In data 21 maggio 2002 alle ore 11.30

presso la Direzione Generale per

l'Organizzazione di Servizi nel Territorio del M.I.U.R., dopo ampia discussione, è stato approvato dai sottoelencati rappresentanti di questa Amministrazione e delle associazioni di categoria la seguente integrazione all'art. 13 dello schema di capitolato d'oneri tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggio,

Dopo le parole "rientro dal viaggio" si mette il punto fermo e si prosegue nel modo seguente:

"Nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo tra le parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione della relativa fattura da parte dell'ADV."

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 21 maggio 2002

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio

Prot. n. 1902

Roma, 20 dicembre 2002

Oggetto: visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione.

Come è noto, con lettere rispettivamente n. 645 dell'11 aprile 2002 e n. 1139 del 15 luglio 2002, indirizzate a codesti Uffici, questa Direzione Generale ha trasmesso uno schema di capitolato d'oneri, da utilizzare per la disciplina del rapporto contrattuale tra scuole ed agenzie di viaggi nella materia di cui trattasi.

A seguito di richiesta della Fiavet, associazione di categoria nel settore, che ha segnalato la necessità di un ulteriore esame di alcune delle previsioni contenute nello schema di capitolato d'oneri suddetto, il gruppo di lavoro, costituito in data 5 marzo 2002 in materia, ha ritenuto opportuno integrare gli articoli 11 e 13 del documento in questione.

Nell'allegare lo schema di capitolato d'oneri, così come modificato negli articoli menzionati, si pregano codeste Direzioni Regionali di rendere note alle scuole del territorio di competenza le integrazioni apportate, per favorire uniformità di comportamento nello svolgersi del rapporto contrattuale in questione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

- Bruno Pagnani -

SCHEMA DI CAPITOLATO D' ONERI

TRA

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI

1. L'**Agenzia di Viaggi** (di seguito denominata **ADV**) si impegna a rispettare le indicazioni delle **CC.MM.** n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'**Istituzione Scolastica** (di seguito denominata **IS**), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 10 della **C.M.** n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'**ADV**;
2. la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non imputabili all' **ADV** (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l'art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di cui all'appendice del presente capitolato, nota 1);
3. in calce ad ogni preventivo l'**ADV** fornirà, su richiesta dell'**IS**, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori ;
4. l'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da parte dell'**IS**, dovrà avvenire con una lettera d'impegno dell'**IS** stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l'**ADV**, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all'appendice del presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto dovrà essere firmato sia dall'**ADV** che dall'**IS** nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all'**IS** di poter accedere al "Fondo nazionale di garanzia", per i casi di cui all'art.1 e secondo le procedure di cui all'art. 5, del Regolamento n.349 del 23 luglio 1999 , recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al riguardo, all'appendice del presente capitolato, nota n. 3) ;
5. in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
 - a) l'**IS**, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'**ADV** la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
 - b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia;
6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall'**IS**, il costo sarà ricalcolato ed indicato all'**IS** medesima;
7. lo/gli albergo/ghi dovrà/anno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/anno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell'**ADV**, dopo l'affidamento dell'organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere singole,

subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l'entità del gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L'ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare;

8. in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest'ultimo/i se richiesto/i);
9. i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione dell'entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita all'IS dall'ADV (anche in copia) all'atto della conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio;
10. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992.
L'IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati;
11. Al momento dell'arrivo presso lo/gli albergo/ghi, l'I.S., nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto turistico offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni e transazioni. L'IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all'IS, quest'ultima e l'ADV riscontreranno immediatamente ed in contraddittorio gli stessi e ne verificheranno l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitata all'IS con specifica fattura emessa dall'ADV;
12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti paganti;
13. sarà versato, al momento che l'ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà, nei modi e nei tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio. Tali modalità fanno parte integrante del contratto. Nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione della relativa fattura da parte dell'ADV;
14. l'ADV rilascerà all'IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L'IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà

cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all'IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L'IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare l'ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17-3-95,n.111, relativo all' "Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" "

Le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare d'appalto.

APPENDICE:

Nota 1 - Art. 11, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 - Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Nota 2 - Art.7, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 - Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a. destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine,
- b. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
- c. prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
- d. importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
- e. estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
- f. presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art.21;
- g. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- h. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- i. itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l. termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata
adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
- m. accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il
consumatore al momento della prenotazione;
- n. eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
- o. termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

- p. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art.12.

Nota 3 - artt.1 e 5, Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 23 luglio 1999, n. 349

(relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico)

Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione

1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n.111/1995, di seguito denominato Fondo.
2. Compito del Fondo è quello di :
 - a. assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
 - b. organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a ;
 - c. assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.
3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.

... *omissis* ...

Art. 5 - Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi d'urgenza

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.
2. La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:
 - a. contratto di viaggio in originale;
 - b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;
 - c. ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel
Territorio - Ufficio III

Prot. n. 316

Roma, 21 marzo 2003

Oggetto: viaggi d'istruzione all'estero. Informazioni sulla sicurezza dei Paesi di destinazione.

Di seguito alla nota di questa Direzione Generale n. 950 del 20 marzo 2003, relativa all'oggetto e a integrazione di quanto con la stessa comunicato, si rende noto che il Ministero degli Affari esteri ha predisposto un apposito sito (www.viaggiareassicuri.mae.aci.it) nel quale vengono date, in relazione alla attuale particolare situazione internazionale, indicazioni sul livello di attenzione relativo ad ogni singolo Paese.

Pertanto, anche con riferimento ai viaggi di istruzione all'estero, le SS.LL. potranno rilevare ogni utile notizia sia dal citato sito che contattando il call-center dell'ACI 06 - 491115.

Comunque, per facilitare la lettura del sito internet suddetto, si forniscono qui di seguito alcune indicazioni.

Dopo essersi collegati all'indirizzo web segnalato, ricercare la Nazione interessata cliccando su "VAI Ricerca Nazione".

Nel caso in cui lampeggi il segnale "Attenzione", dopo aver individuato la Nazione, cliccare su "Sicurezza" e prestare attenzione ai consigli segnalati.

IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI

Prot. n. 1665/2003

Roma, 19 maggio 2003

Oggetto: cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale.

A seguito delle recenti innovazioni legislative, in particolare il D.P.R. 275/99 e il D.L.vo 165/2001, questa Direzione generale, con nota n. 198/segreteria del 15.5.2002 ha, tra l'altro, chiesto all'Avvocatura generale di esprimere il proprio avviso in merito alla legittimazione processuale nelle cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni.

Si porta a conoscenza di codesti Uffici scolastici regionali che l'Avvocatura generale, previa audizione del Comitato consultivo, ha ritenuto legittimato passivo, nei giudizi in questione, il Ministero e non la singola istituzione scolastica.

In effetti, secondo l'Avvocatura generale, "pur dopo la profonda riforma dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e delle fonti normative collegate (D.L.vo 6-3-98 n.59, D.P.R. 8-3-1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11-2002 n. 347) e l'ambito di autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche, il personale docente rimane personale dello Stato: l'attività posta in essere (azioni positive o negative) da questo è dunque riferibile allo Stato".

La stessa Avvocatura richiama poi la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione(Sez. III, 7.11.2000, n. 14484; Sez. Un. 6.12.1991, n. 13169; Sez. III, 7.10.1997, n. 9742; Sez. III, 3.2.1997, n. 1000; Sez. III, 23.6.1993, n. 6937), formatasi prima delle richiamate innovazioni normative in materia di autonomia scolastica e relativa all'imputazione allo Stato dell'azione del personale docente dipendente da istituti già dotati di personalità giuridica, quali, ad esempio, gli istituti

professionali: secondo tale giurisprudenza, il personale in questione si trovava in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la naturale conseguenza che, nel caso di danni subiti da un allievo ed ascrivibili al personale docente, legittimato passivo nel giudizio di risarcimento era il Ministero e non l'istituto.

Tali considerazioni valgono ora per tutto il personale docente, a seguito della attribuzione della personalità giuridica anche alle istituzioni scolastiche che ne erano prive.

Il Direttore generale
Bruno Pagnani

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per l' Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema
Nazionale di Istruzione e per l' Autonomia Scolastica
Uff. I

Roma, 13 febbraio 2009

Oggetto: programmazione Viaggi d' istruzione

La stampa quotidiana ha di recente evidenziato il caso di un gravissimo incidente occorso durante un viaggio d' istruzione ad uno studente di 15 anni dell' ITC di Albinia (GR).

A tale proposito si ravvisa la necessità che le SS.LL. considerino l' opportunità di richiamare l' attenzione degli Organi Collegiali, nel deliberare i viaggi di istruzione, sulle motivazioni culturali, didattiche e professionali degli stessi, che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente.

Vanno, altresì, attentamente valutate le tipologie di attività connesse a tali iniziative e l' eventualità di fornire apposite indicazioni finalizzate a prevenire il verificarsi di infortuni nel corso del loro svolgimento.

Molte attività collegate ai viaggi d' istruzione, infatti, possono rappresentare un rischio per l' incolumità degli studenti come, nel caso specifico, quelle connesse agli sport invernali.

In questi casi potrebbe essere utile che i Dirigenti Scolastici predispongano procedure tali da comportare una attenta valutazione da parte dei docenti della capacità/abilità tecnica degli studenti coinvolti nell' attività e sulla necessità che i rischi connessi alla stessa vengano preventivamente valutati da personale particolarmente qualificato, in possesso della necessaria esperienza e competenza tecnica e magari abilitato anche dalla competente Federazione sportiva.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to MARIO G. DUTTO

**Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della
Ricerca
Dipartimento per l' Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e per l' Autonomia Scolastica
- Ufficio I**

Roma, 11 maggio 2010

Oggetto: Viaggi di istruzione all'estero.

In relazione alla eventualità che possano verificarsi situazioni di rischio, legate ad eccezionali eventi naturali o ambientali, in Paesi europei ed extraeuropei, il Dipartimento della Protezione Civile ha intrapreso una serie di iniziative finalizzate a ridurre disagi e a prevenire possibili danni, a cui potrebbero essere esposti cittadini italiani che si trovino temporaneamente all' estero.

Ciò premesso, una particolare attenzione viene riservata alla programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione all' estero rivolti agli studenti.

In questa ottica il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato questo Ministero a impartire istruzioni affinché le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, in caso di viaggi all' estero registrino obbligatoriamente gli studenti presso il sito del Ministero degli Affari Esteri, nell' apposito spazio denominato “ Dove siamo nel mondo” , all' indirizzo web: www.dovesiamonelmondo.it.

Tale adempimento consentirà al predetto Ministero, in caso di situazioni di grave emergenza, di pianificare con rapidità e precisione eventuali interventi di soccorso.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mario G. Dutto

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Provinciale di Milano
Formazione - Politiche giovanili e Sostegno alla persona

Prot MIUR AOOUSPMI n. 13023 R.U./U.

Milano, 17.06.2010

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
Milano e Provincia

Ai Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie
Milano e Provincia

Oggetto: Viaggi e soggiorni scolastici

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. e con preghiera di sottoporla all'attenzione di tutte le componenti scolastiche interessate per una regolare programmazione ed un sicuro svolgimento delle iniziative di cui trattasi, si trasmette il testo integrale della nota in data 7/06/2010 dell'Assessore alla sicurezza, Polizia provinciale, Protezione civile, prevenzione, turismo della Provincia di Milano, concernente l'oggetto.

Nel contempo, si raccomanda la massima cura nell'organizzazione delle gite scolastiche e dei viaggi di istruzione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

F.to Il Dirigente
Giuliana Pupazzoni

L'Assessore
alla sicurezza, Polizia provinciale,
Protezione civile, prevenzione, turismo

Viale Piceno 60
20129 Milano

Telefono 02-7740 2661/2662
Fax 02-7740 2670
s.bolognini@provincia.milano.it



Provincia
di Milano

Gent.ma Dott.ssa
Giuliana Pupazzoni
Dirigente Ufficio Scolastico
Provinciale di Milano
Via Ripamonti, 85
20141 MILANO



Oggetto: Viaggi e soggiorni scolastici

Sono pervenute a questo Assessorato segnalazioni relative all'organizzazione di viaggi e soggiorni scolastici effettuati da singoli insegnanti o dalla scuola stessa.

A tale proposito si fa presente che la vigente Legge regionale n. 15/2007 prevede (art. 95) che gli Istituti Scolastici che intendono svolgere viaggi di durata superiore ad un giorno devono **avvalersi dell'organizzazione tecnica** delle Agenzie di Viaggio e Turismo che sono in possesso di relativa autorizzazione (art. 81 - Comma 1 - lettera b) , anche al fine di evitare sanzioni pecuniarie previste dalla legge.


Si coglie altresì l'occasione per sottolineare come l'utilizzo dell'organizzazione tecnica di un'Agenzia di Viaggio è una tutela per l'utente/viaggiatore in tutti gli aspetti della realizzazione e gestione del viaggio, anche al fine di supportare adeguatamente e risolvere le possibili problematiche derivanti dal viaggio.

Si chiede pertanto la cortese collaborazione del Vostro Ufficio per garantire la massima diffusione della presente nota agli Istituti Scolastici affinché viaggi e soggiorni siano effettuati nel rispetto della vigente normativa, garantendo che studenti ed insegnanti possano viaggiare sempre con piena garanzia di sicurezza.

Ringraziando sin d'ora per la cortese collaborazione, è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Stefano Bolognini

Milano, 7 giugno 2010



VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

di Gianfranco Purpi, da Educazione & Scuola

0. Risulta evidente come non ci sia alcun dubbio che la circolare min. n. 291 del 14 ottobre 1992 venga a REGOLAMENTARE ogni sorta di visita guidata o viaggio d'istruzione, tant'è che tale circolare, al punto 3. 1. , ha modo di offrire il panorama CONTESTUALE di definizioni di ciascuna «tipologia dei viaggi» da poter prendere in considerazione.

In questo senso, tale circolare premette a tutto il discorso normativo trattato che «i viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare: a) Viaggi di integrazione culturale; b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo; c) Visite guidate; d) Viaggi connessi ad attività sportive».

È evidente, così, come questa circolare ministeriale è «costituisce il complesso di disposizioni permanenti vigenti in materia» (Repertorio 1994/95: in: "Notizie della scuola", Tecnodid, 1/15 ottobre 1994); ed ha carattere permanente; atteso anche che la stessa «circolare sostituisce, nella materia qui trattata, tutte le circolari precedentemente emanate, che sono conseguentemente da considerare abrogate».

1. I progetti che qui si prendono in questione, risultano chiaramente ascrivibili alla suddetta tipologia delle «visite guidate», considerato che queste ultime -stanti alla lettera della normativa in parola- «... (...) ... si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.».

Ciò, considerando, pure, che «per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata».

2. È evidente che i progetti in questione debbano riconoscersi in questa tipologia delle «visite guidate» atteso che queste ultime (come sopra rilevato) vengono, innanzitutto, previste quali viaggi che si «effettuano... (...) ... nell'arco di una sola giornata» ed in ragione delle caratterizzazioni individuabili, per l'appunto, nella descrizione didattica dei progetti in questione.

Ciò, considerando, altresì, che la significanza del dire: «nell'arco di una sola giornata»; non lascia dubbi sulla individuazione di

decorrenza temporale che il Legislatore intende assegnare, per l'appunto, alla tipologia delle «visite guidate» (come si è visto, tipologia che si pone quale sottoinsieme di significato del significato sovrasistemico includente tutta «la vasta gamma di iniziative» in questione).

In questo senso, se ancora vi fossero dei dubbi sulla significanza da attribuire al suddetto dire ultimo citato, si consideri lo specifico significato linguistico dello stesso complemento: «nell'arco di una sola giornata» -significato relativo a decorrenza oraria che abbia a poter individuarsi «nell'arco», per l'appunto, delle diverse possibili posizioni orarie temporali delle 24 ore (ciò, che, quindi, può riguardare un significato di decorrenza inferiore o superiore alle posizioni antimeridiane, e, dunque, a durate comunque risolvibili «nell'arco di una sola giornata».

Premesso questo, si crede non debbano sussistere perplessità sul fatto che i progetti in questione siano da assimilarsi alle caratterizzazioni che la circolare ministeriale in questione individua quali costitutive delle «visite guidate».

Inoltre, non si ignori come è la stessa circolare ministeriale -al punto 9. 9. - che viene a includere in modo esplicito, nella contestualità delle sue regolamentazioni normative, l' «occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune» (stralcio che verremo a prendere in esame anche nel prosieguo del discorso).

Ciò, che -nello stesso tempo per lo stesso motivo- viene, altresì, a legittimare ulteriormente (se ce ne fosse bisogno) il dover riconoscere nella tipologia delle visite guidate previste da quest'ultima circolare ministeriale l'iniziativa dei progetti in questione.

3. Premesso quanto sopra contestualmente, risulta evidente come questi stessi progetti in questione, non possono non essere avviati a procedure di conduzione didattico/educativa ed organizzativo/procedurale in ragione delle precise istanze normative che la circolare ministeriale n. 291/92 viene ad esigere.
4. Alla luce di quanto già premesso, si ricorda che detta circolare ministeriale è stata fatta oggetto di istruzioni susseguenti ed applicative da parte del Provveditore agli Studi di Catania, con circolari: - prot. n. 5679/1 del 27/02/93 - prot. n. 103687 del 23/11/94; e - prot. n. 103687/1 del 25/02/95.

È evidente, in questo senso, che i progetti in questione debbono anche porsi in stretta aderenza alle istanze didattico/organizzative di conduzione procedurale sottolineate da queste ultime circolari (nella fattispecie, in ragione soprattutto

delle prime due circolari).

5. Presupposti tutti i superiori punti, si viene a ricordare che detti progetti potranno risultare avviati a procedura di conduzione e di realizzazione per quanto di competenza del dirigente scolastico , in ragione dei seguenti elementi vincolanti ed ineludibili:
- a) «elenco degli alunni partecipanti distinti per classe di appartenenza (con indicato il numero degli alunni frequentanti la classe)» (circ. ministeriale n. 291/92, citata);
 - b) «l'elenco nominativo degli accompagnatori... (proposto dai docenti interessati)... e le dichiarazioni sottoscritte . . (dagli stessi accompagnatori)... circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza» (circ. min. n. 291/92); ciò, attraverso dichiarazione stessa di cui all'allegato modello;
 - c) «le dichiarazioni di consenso delle famiglie» (circ. min. n. 291/92) degli alunni;
 - d) «programma analitico del viaggio» (circ. min. 291/92); ciò, considerato che il tale «programma» deve venire a far ricavare il preciso indirizzo di luoghi e strutture da visitare, o, comunque, la posizione chilometrica in rapporto al centro abitato di riferimento urbano; unitamente al numero telefonico eventuale di possibile comunicazione, ricorrendo caso di necessità.
 - e) Ciò, da unire alla definizione delle programmazioni didattico/educative e didattico/operative, che la stessa circ. min. 291/92 viene a richiamare.
 - f) documentazioni relative alle «specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni» (circ. min. n. 291/92); (sia di docenti che di alunni, in ragione delle prescrizioni di cui al punto 10 della circolare ministeriale n. 291/92 in parola);
 - g) «delibera del Consiglio di Circolo... (...) ... la quale dovrà, inoltre, contenere:
 - ... la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di... (inter)... classe e del Collegio dei Docenti»;
 - in tale delibera «dovrà essere precisato se sia stata predisposta adeguata programmazione didattica e culturale fin dall'inizio dell'anno scolastico, programmazione che deve basarsi su progetti articolati e coerenti, che consentono di qualificare dette iniziative COME VERE E PROPRIE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE E NON COME SEMPLICI OCCASIONI DI EVASIONE» (circolare del Provveditore agli Studi di Catania succitata, n. IO3687 del 23/11/94);
 - inoltre, «nelle delibere vengano indicate espressamente le

procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi si prefiggono» (circolare del Provveditore agli Studi di Catania, succitata, n. 5679/1 del 27/02/93).

6. Si ricorda, pure, che «in occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'Ente Locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell'ambito della propria specifica competenza» (circ. min. n. 291/92).
7. «È consigliabile che il personale della scuola incaricato dell'organizzazione dei viaggi o delle visite guidate informi il sindaco e l'Ente Provinciale Turismo delle località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più proficua l'iniziativa»
8. «Spetta ai Consigli di Circolo o d'istituto determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di ... (inter)... classe... (...) ... dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti» (circ. min. n. 291/92); in ragione di quanto agli artt. 3 e 4 del D. P. R. n. 416/74; ed anche alla luce di quanto, ultimamente, indicato dal Nuovo Contratto pubblicato nel suppl. ord. n. IO9 della G. U. n. 207 del 05 settembre 1995 -allorché e se l'art. 39 di questo Contratto (in atto, com'è noto, non esecutivo ed applicabile) ritornerà a risultare in vigore ed applicabile.

Si consideri, altresì, che «la deliberazione del consiglio di Circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla Giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del più volte menzionato D. P. R. n. 416/74 e , quindi, al dirigente scolastico, a norma dell'art. 3 del D. P. R. n. 417/74, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo» (circ. min. n. 291/92).

9. 1. Il comma 6. 2. di tale circolare ministeriale «rammenta che le deliberazioni dei Consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12... (documentazione di cui prima)... debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi

cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi debbono prefiggersi» (circ. min. n. 291/92).

Ciò, affinché «detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D. P. R. n. 416/74, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti» (circ. min. n. 291/92).

9. 2.: «(...) ... Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell'organo superiore, i direttori didattici... (...) ... dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista.

I tempi potranno essere fissati dagli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa» (circ.min.n.291/92).

9. 3.: In questo senso, il Provveditore agli Studi Catania ha avuto modo di invitare i Capi d'istituto interessati «a trasmettere a quest'ufficio... (cioè, allo stesso Ufficio di Provveditorato: n.d.r.)..., almeno trenta giorni prima della effettuazione del viaggio... (...) ... le delibere dei consigli d'istituto con allegati, oltre ai precitati documenti» (circ. del Provv. Studi Catania n. 103687 del 23/11/94, succitata).

Ciò, fermo restando che «qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati in vista della pratica attuazione dell'iniziativa» (circ. min. n. 291/92).

10. 1. Riguardo la fattispecie di viaggio richiamabile dai progetti che i docenti potrebbero presentare; quest'ultima circolare ministeriale «richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non è necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il ... (...) ... direttore didattico, nel dare notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa attuata».

10. 2. Purtuttavia, rileviamo, in prima istanza, come l'optare o meno - da parte del capo d'istituto - per tale eventuale concessa diversificazione di conduzione della «pratica attuazione dell'iniziativa», in caso di «visita guidata» non è certo prassi trasgressiva; e non può che testimoniare uno zelo dirigenziale che si determina sul piano della discrezionalità possibilistica (la discrezionalità, per l'appunto, del voler individuare e seguire un dato criterio di opportunità nel

decidere se attenersi allo «stretto necessario» della prassi procedurale in questione, ovvero se seguire comunque la conduzione procedurale stessa alla luce della strutturalità generalizzante della norma in questione).

10.3. In seconda istanza - sempre riguardo ciò - aggiungiamo come tale di-versificazione della conduzione della procedura in questione(di cui al superiore segmento: 10. 1. , appena premesso); viene a prospettare in modo possibilistico soltanto la non necessarietà del «trasmettere le suddette deliberazioni ... (...) ... contenenti tutti gli elementi e la documentazione» in questione; e non già ogni altra determinazione -della circ. min. in parola n. 291/92-prescritta in modo vincolante ed indirizzata in modo generalizzante all'indirizzo delle procedure di conduzione di tutte le tipologie di viaggi(dunque, anche delle «visite guidate» di cui ai progetti in questione).

10. 4. In questo senso, se ci fossero ancora dubbi su questo punto; si tenga presen-te come (richiamando sempre la citazione già trascritta al superiore segmento: 10. 1)il Ministro faccia presente che «non è necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni»; e non già che non sia necessaria «la vigilanza» in quanto tale.

Ciò, considerando quindi, attraverso una elementare riflessione di sintassi della linguistica in questione, come il predicato: «non è necessario», viene a correlarsi, in chiave di strutturazione del periodare, al complemento oggetto: «le suddette deliberazioni»; e non già al complemento oggetto: «la vigilanza» (che, invece, si sarebbe dovuto rinvenire nella misura in cui detta non necessarietà di trasmissione avesse voluto implicare non solo una possibilistica e discrezionale semplificazione delle documentazioni da inoltrare; ma anche l'eventuale esercizio del potere di vigilanza da parte degli uffici dell'Autorità Provinciale).

10. 5. Risulta, così, evidente come deve, comunque, sempre risultare doveroso (an-che nel caso delle sole «visite guidate»)il necessitante vincolo procedurale del dover inviare «gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data prevista» al Provveditore di competenza(anticipo, come detto, determinato dal Provveditore agli Studi di Catania nel limite dei 30 giorni precedenti la data di realizzazione delle diverse tipologie di viaggi/visite).

Ovviamente - nel caso il Capo d'istituto venisse ad optare, nella fattispecie di «visite guidate», al solo «dare notizia della data di effettuazione della visita» ed ad «assicur... (are)... il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa attuata» - gli atti in questione

avrebbero a risolversi soltanto in tali: «dare notizia» ed «assicurare» gli uffici scolastici dell'Autorità Provinciale.

Ciò, poichè, in caso diverso, si verrebbe, comunque, a mettere in discussione detto potere di vigilanza di quest'ultima Autorità (potere che -abbiamo dimostrato prima- non può, in ogni caso, essere collocato nella prospettiva della non necessarietà, bensì accolto in quanto vincolante ed ineludibile, comunque sia la caratterizzazione procedurale del caso).

10. 6. È chiaro, quindi, che il discorso sull'eventuale possibilità che, nel caso di «visite guidate», tale potere di vigilanza del Provveditore agli Studi venga o meno a risultare opportuno o ricorrente da esercitare, è un discorso non proponibile in chiave di problematicità - dato che si pone in chiave di prescrittività procedurale (discorso che, ovviamente, non risulta di competenza degli Organi, individuali e collegiali, di Circolo, anche per quanto riguarda - è evidente - il solo dibattere l'opportunità o meno che lo stesso potere di vigilanza possa o debba essere esercitato).
11. Per ogni aspetto o elemento procedurale e di competenza di ciascun docente o membro di Consiglio di Circolo (o altro operatore scolastico; o Ente Locale, del caso), non richiamato nel presente scritto, si rimanda al testo integrale della circolare ministeriale n. 291/92 più volte citata (e, per ciò stesso, alle due circolari provveditoriali n. 103687 del 23/11/94 e n. 5679/1 del 27/02/93, anch'esse sopra menzionate).
12. Per quanto concerne la successiva altra normativa ministeriale all'uopo (circolare ministeriale n. 623 del 02/ottobre/96); sembra il caso di evidenziare e sottolineare che:
 - a) il testo di quest'ultima circolare ministeriale n. 623 del 02 ottobre 96 fa acquisire che: 1) la stessa circolare non viene, in ogni caso, ad abrogare affatto detta circolare ministeriale n. 291/92, bensì ne viene a modificare alcuni aspetti di gestione procedurale che non vengono affatto a riguardare la rilevanza del contesto progettuale/organizzativo e procedurale delle visite guidate di cui all'oggetto;
 - b) Il concetto tipologico di «visita guidata» introdotto e definito sul piano della significanza contestuale, dalla circolare ministeriale n. 291/92, viene a riconoscersi - in chiave di inclusione concettuale/semantica - in parte in talune dimensioni concettuali del significato di: «viaggi e visite d'integrazione culturale», e, in parte, in dimensioni concettuali del significato di : «viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali» (terminologie classificatorie, queste ultime, entrambe rinvenute al punto 2 della circolare

ministeriale stessa n. 623/96);!ciò, per cui continueremo, nel prosieguo del discorso e delle future determinazioni, ad utilizzare il termine di «visita guidata», in ragione di queste dimensioni di significato, e di quelle analogiche a queste ultime -riguardo le caratterizzazioni dei progetti di Circolo, in questione- che la circolare ministeriale n. 291/92 è venuta ad introdurre in modo permanente sul piano della codificazione normativa.

- c) la rilevazione d i cui ai precedenti punti a) e b), appena proposti, trova legitti-mazione anche in considerazione del fatto che questa circolare ministeriale n. 623 del 02/10/96, viene a ribadire, tra l'altro, che «l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione... (...) ... rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche».

Ciò, per cui «non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione al Provveditore agli Studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione»; e, quindi, «le delibere dei Consigli di Circolo e d'istituto vanno inviate agli uffici scolastici provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza».

In questo senso, ricordiamo che, con sola diversità di forma discorsiva, rela-tivamente alle visite guidate in parola, detta circolare ministeriale n. 291/92, nel suo contesto, aveva già chiaramente sancito lo stesso significato del contenuto normativo appena citato e, dunque, delle diverse procedure che ad esso viene a richiamare(sia sul piano vincolante che discrezionale; ai diversi livelli e forme di esercizio delle competenze di ruolo di ciascun organo individuale o collegiale interessato).

Ciò, per cui, si deve far notare che - così come la circolare ministeriale peraltro ancora vigente n. 291/92 - tale stessa circolare ministeriale: n. 623/96, viene, sì, ad esonerare una singola istituzione scolastica dal richiedere autorizzazione all'Autorità Provinciale, per l'effettuazione di una data «visita guidata»; purtuttavia non viene affatto a sottrarre al Provveditore agli Studi competente «l'esercizio del potere di vigilanza» («esercizio di potere di vigilanza» a cui, peraltro, è finalizzato - unitamente all'esigenza della «necessaria informazione» - il fatto che «le delibere dei Consigli di Circolo e d'Istituto vanno inviate ... (...) ... agli Uffici Scolastici Provinciali»).

Allora, risulta evidente che detto «esercizio del potere di vigilanza» (ribadito anche da quest'ultima circolare ministeriale n. 623/96) non può che essere po-sto in essere

in ragione delle discipline vincolanti della circolare ministeriale n. 291/92, che già lo hanno previsto e che sono venute ad indicarne in modo vincolante i diversi aspetti procedurali di riferimento che ciascuna scuola può o deve osservare anche al fine di tutelare/garantire/riconoscere ogni condizione prevista grazie a cui, per l'appunto, l'Autorità Provinciale possa e/o voglia esperire ogni proprio atto di competenza grazie a cui esplicitare lo stesso «esercizio di potere di vigilanza».

Ciò, non fosse altro poiché tale circolare ministeriale n. 623/96 non indica alcunché di nuovo, anche in questo senso, rispetto alla disciplina - al riguardo - della circolare stessa ministeriale n. 291/92 (che, lo ripetiamo, non risulta né abrogata e né riferita, da tale circolare ministeriale n. 623/96, ad espliciti richiami di rettifica per quanto concerne la materia delle «visite guidate»).

In ogni caso, se ancora ciò non fosse chiaro, si consideri che è la stessa circolare ministeriale ultima citata a far presente che «per quanto non espressamente contemplato nel citato decreto legislativo n. 111/1995 ed in altre norme con valore di legge, le singole istituzioni scolastiche, nel deliberare autonomamente, possono fare riferimento alle istruzioni impartite nella circolare per ultimo diramata in materia . la quale conteneva indicazioni utili per la realizzazione delle iniziative».

A questo punto del discorso, credendo risulti ben chiaro al lettore il nesso/distinzione tra il concetto di «autorizzazione» da parte dell'Autorità Provinciale (che, come ripetiamo, riguardo le visite guidate; nessuna delle DUE circolari ministeriali è venuta a prevedere quale oneroso); ed il concetto di «esercizio della vigilanza» da parte dello stesso Provveditore competente.

Ciò, per cui non si può non richiamare pur sempre ed integralmente, al riguardo, il contesto normativo «permanente» della circ. min. n. 291/92 più volte sopra presa in esame.

Modello di dichiarazione di disponibilità, da parte di ciascun docente interessato a svolgere funzioni e ruolo di «docente accompagnatore» in ragione di tempi/modi/forme e disciplina normativa contestuale di cui a detta circolare ministeriale n. 291/92:

Al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di _____

Il/la sottoscritto/a docente _____

nato/a _____ a _____ ,
il _____

DICHIARA

di assumersi l'obbligo della vigilanza -in qualità di «docente accompagnatore»- (in ragione di quanto contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92) , all'indirizzo degli alunni tutti che avranno a partecipare alle visite guidate di cui a nota del/della sottoscritto/a _____ docente _____ protocollata _____ al _____ n. _____ del _____ nel protocollo di Codesta Direzione.

Ciò, in ragione del progetto di visite guidate e del correlato programma organizzativo di viaggio di cui a quest'ultima nota.

DATA:

L'insegnante _____

(firma del docente interessato)

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL' INSEGNANTE

a cura dell'avv. Bruno Sechi del Foro di Cagliari

da Educazione & Scuola del 22/XI/2000

La responsabilità giuridica dell'insegnante è essenzialmente disciplinata dall'art. 61 della l. 11 luglio 1980 n° 312 che così recita:

«la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.»

L'ultimo comma suesposto prevede la responsabilità civile diretta dell'Amministrazione scolastica, la quale esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'insegnante, che abbia tenuto un comportamento colposo o doloso, nella causazione del danno.

La giurisprudenza più recente ha confermato la responsabilità civile diretta dell'Amministrazione scolastica (Cass. civ. Sez. III 6331/98; Corte Conti Sez. Giur. Lazio n. 40 del 15/05/1998; Corte Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell'11/X/1999).

L'istituto in questione ha dapprima trovato sistemazione nell'art. 2048 c.c.

Esso, unitamente alla responsabilità dei genitori, dei tutori (art. 2048 c.c.), dei committenti (art. 2049 c.c.) rientra tradizionalmente nella categoria della responsabilità per fatto altrui.

Secondo la dottrina tradizionale e lo stesso spirito del codice civile (come si desume dalla Relazione del Ministro), la responsabilità per fatto altrui è una species del genus della responsabilità per fatto proprio.

Non può esistere una responsabilità senza che vi sia una colpa; essa

trova fondamento nel particolare rapporto tra il responsabile e l'autore materiale del fatto (v. la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.).

L'autore del fatto è una fonte di danno che il «responsabile» ha l'obbligo di controllare, per evitarne l'insorgenza, in conformità a specifiche disposizioni di legge (artt 2047-2054 c.c.).

La costruzione tradizionale della figura in oggetto è posta a difesa del principio della colpa.

Quest'ultima è il criterio fondamentale d'imputazione della responsabilità civile.

La dottrina dell'ultimo trentennio ha trascurato, invero, le problematiche concernenti la figura in esame.

Alcuni la reputano un'eccezione alla regola espressa nell'art. 2043 c.c. (responsabilità civile per fatto proprio); altri, pongono l'accento sulla posizione di garanzia e di tutela del soggetto responsabile.

Parte della dottrina moderna distingue, nell'ambito dell'istituto in oggetto, le ipotesi di responsabilità per fatto altrui, che prescindono dalla colpa del responsabile, (art. 2049 c.c.: responsabilità dei padroni e dei committenti), dalle ipotesi in cui la colpa è l'elemento fondante la responsabilità medesima (art. 2047 c.c.: danno cagionato dall'incapace; art. 2048 c.c.: responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

La responsabilità dei datori di lavoro per i fatti illeciti commessi dai dipendenti è assoluta.

Infatti, l'art. 2049 c.c. non ammette la prova liberatoria, neanche nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Parte della dottrina ritiene che, nella ipotesi succitata, il responsabile riveste una posizione di garanzia nei confronti di terzi, per il comportamento dei suoi dipendenti.

Nelle fattispecie di cui agli artt. 2047, 2048 c.c. i genitori e gli insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sui soggetti sottoposti alla loro tutela.

Il mancato adempimento dell'obbligo di sorveglianza concorre alla causazione del danno, commesso dal minore o dall'alunno.

La prova liberatoria del «responsabile» consiste nel dimostrare al giudice che egli non ha potuto impedire il fatto dannoso.

La responsabilità dei genitori e degli insegnanti è agganciata, in qualche modo, al principio della colpa.

E' opportuno evidenziare che nell'ipotesi di un fatto dannoso, commesso dall'alunno a se medesimo o ad un terzo,

l'Amministrazione scolastica si surroga al personale docente nella responsabilità civile.

In altri termini, nell'ipotesi di cui sopra, il genitore dell'alunno danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento del danno, deve citare, davanti al Tribunale civile, l'Amministrazione scolastica, quale unica legittimata passiva.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1992, precisa che la responsabilità diretta dell'Amministrazione scolastica, in via surrogatoria rispetto agli insegnanti, è limitata ai soli casi d'omissione dei doveri di vigilanza (culpa in vigilando), da parte di quest'ultimi.

Pertanto, nelle ipotesi di culpa in vigilando è esclusa l'azione civile diretta nei confronti degli insegnanti, «mentre questi continuano a rispondere in via diretta nelle ipotesi diverse da quelle commesse in culpa in vigilando».

L'orientamento suesposto è stato confermato dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. 7454/1997; Cass. civ. Sez. III n. 2463 del 1995).

E' fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione, condannata in sede civile, nei confronti dell'insegnante, il quale abbia tenuto, in occasione del fatto dannoso dell'allievo, un comportamento connotato da dolo o colpa grave (v. art. 61 2 co. l. 11 luglio 1980 n. 312).

Le nozioni di dolo e di colpa si ricavano dal codice penale:

- . l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione»;
- . non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Il dolo o la colpa sono l'elemento psicologico essenziale del fatto illecito.

Nelle ipotesi di dolo o colpa grave dell'insegnante, l'Amministrazione scolastica, qualora sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, deve rivalersi nei confronti del medesimo insegnante, davanti alla Corte dei Conti.

Infatti, il comportamento colposo dell'insegnante, che contribuisca alla verifica del fatto dannoso dell'alunno, causa un danno economico all'Amministrazione scolastica, equivalente all'importo monetario, corrisposto al medesimo alunno, a titolo di risarcimento dei danni.

Secondo l'unanime Giurisprudenza, la colpa grave sussiste nelle ipotesi di mancata adozione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia.

Nell'ambito della responsabilità in oggetto, autorevole Giurisprudenza (Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell'11 ottobre 1999) stabilisce che la mancata sorveglianza, durante la pausa di ricreazione, concretizza un'ipotesi di colpa grave.

Infatti, secondo la giurisprudenza de qua, in tale momento si richiede una vigilanza maggiore, considerata la prevedibile «esuberanza degli alunni», che determina maggiori rischi d'eventi dannosi.

Nell'ipotesi di un alunno, caduto nella tromba delle scale, al momento dell'uscita dall'edificio scolastico, la Corte dei Conti, nella sent. n. 40 del 15/05/1998, ha accertato la responsabilità dell'insegnante 64enne, nella misura del 20%; perciò, a fronte di un risarcimento dei danni di £. 120 milioni, l'insegnante è stato condannato alla rifusione di £. 5 milioni, in favore dell'Amministrazione scolastica, in virtù della riduzione concessa dai giudici.

La riduzione del grado di responsabilità, e per l'effetto, della somma di danaro da pagare, a titolo di risarcimento, rientra nei poteri attribuiti dalla legge alla Corte dei Conti.

Nella fattispecie in esame, gli elementi che hanno giustificato la riduzione dell'entità del risarcimento sono: l'età avanzata dell'insegnante, il suo impeccabile curriculum vitae, «le condizioni economiche non floride» e il suo stato di salute precario, l'esuberanza degli alunni, la pericolosità oggettiva della scala, la mancata predisposizione d'adeguate misure preventive, da parte dell'Amministrazione scolastica.

La disorganizzazione di quest'ultima non deve aggravare il carico di responsabilità dell'insegnante, ma non necessariamente eliderlo.

La giurisprudenza, ormai unanime, (Cass. civ. Sez. III n.6331/98) stabilisce la presunzione di negligenza dell'Amministrazione scolastica; da ciò consegue che, in sede civile, il danneggiato deve provare che l'evento lesivo si è verificato durante il periodo d'affidamento dell'allievo alla scuola (dal momento dell'ingresso a quello dell'uscita); non ha l'onere di provare il dolo o la colpa grave del personale addetto alla vigilanza.

Spetterà all'Amministrazione dimostrare davanti al Giudice che essa non ha potuto impedire il fatto illecito.

In altri termini, l'Amministrazione deve dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, «che è stata esercitata la sorveglianza

sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere».

Occorre adottare «le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina fra gli allievi», in particolar modo nei momenti di maggiore esuberanza degli allievi e, pertanto, di maggior rischio d'incidenti.

Qualora sia mancata la sorveglianza, non si può invocare l'imprevedibilità del fatto dannoso, commesso nel momento della ricreazione, poiché quest'ultimo è intrinsecamente pericoloso.

Secondo una valutazione comune si reputa che, durante il periodo della ricreazione, siano prevedibili eventi dannosi per gli allievi (Cass. civ. Sez. III n. 916 dello 03/02/1999).

La responsabilità dell'Amministrazione scolastica e degli insegnanti presenta due limiti:

- . il limite esterno è rappresentato dal periodo d'affidamento dell'alunno alla scuola: questo decorre dal momento dell'ingresso e termina al momento dell'uscita da scuola;
- . il limite interno è costituito dalla impossibilità di impedire il fatto (Cass. civ. Sez. III sent. 6331/98).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 12501/2000; Cass. civ. n. 2606/1997) stabilisce che, nelle ipotesi di fatti illeciti, commessi da alunni durante l'orario scolastico, sussiste la responsabilità concorrente del genitore ex art. 2048 c.c., il quale non abbia saputo impartire un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

Trattasi di responsabilità solidale ex art. c.c. e non alternativa.

Il grado della colpa e l'entità dei danni sono accertati ai fini dell'azionabilità del diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti responsabili.

Il pagamento dell'intero debito extracontrattuale di un solo responsabile, non libera gli altri, in virtù del vincolo di solidarietà giuridica.

Colui che ha risarcito l'intero danno, può esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri condannati, al fine di ottenere, da questi, la restituzione delle somme pagate nella misura superiore al grado di responsabilità accertato.

Se, nella causazione del fatto illecito dell'allievo, il genitore ha avuto una responsabilità del 20% e l'insegnante nella misura dell'80%, colui che ha pagato l'intero debito, per es. di £. 100 milioni, avrà diritto alla restituzione di £. 80 milioni, se genitore o di £. 20

milioni, se insegnante.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 12501/2000;n. 2606 del 25 marzo 1997) stabilisce che la responsabilità del genitore e dell'insegnante sono concorrenti, di natura solidale e non tra loro alternative.

La Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000) stabilisce che «l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti».

Il genitore, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica relativa al fatto del figlio-alunno, deve superare la presunzione di culpa in educando ex art. 2048 c.c., attraverso la prova liberatoria.

Quest'ultima consiste nel dimostrare «di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore ha rivelato» (v. Cass. civ. n. 7247 del 6 dicembre 1986).

Inoltre, la giurisprudenza in esame stabilisce che il genitore deve accertarsi che il minore abbia assimilato l'educazione ricevuta, che il medesimo tenga una condotta abituale conforme ai precetti impartitigli.

«Nell'opera d'educazione, in altri termini, è insita un'attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa».

Gite scolastiche e partecipazione degli alunni con disabilità

DOMANDA

Vorrei informazioni su cosa prevedono le leggi per la partecipazione di alunni con handicap alle gite scolastiche.

RISPOSTA

La **Nota Ministeriale 11 aprile 2002, n. 645** pone particolare attenzione al diritto degli alunni con disabilità a partecipare alle gite scolastiche. La **Nota** richiama le **Circolari Ministeriali 14 ottobre 1992, n. 291 - 2 ottobre 1996, n. 623**, che affidano alla Comunità scolastica le scelte e le modalità più idonee per garantire tale diritto. Nella **Nota** si legge: "*le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio*". Al **punto 5** la **Nota Ministeriale** precisa: "*a) l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonchŽ per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia*". Al **punto 9** si precisa che: "*i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto*". CiŽ significa che deve essere anche accessibile, qualora vi siano alunni su sedia a ruote. Pertanto, l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonchŽ, tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con disabilità. Il **punto 12** prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con disabilità non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna. L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma puŽ essere un qualunque membro della Comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari). Qualora in una classe di Scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne, che offra la sua disponibilità, puŽ essere egli stesso l'accompagnatore, facilitando una piÙ autonoma e normale partecipazione del compagno. In caso negativo, bisogna insistere con il Dirigente Scolastico e, se necessario, fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l'ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla **Legge n. 104/92**, dalla **Legge 1 marzo 2006, n. 67** e dalle **Circolari** succitate.

Riferimenti legislativi:

Legge 1 marzo 2006, n. 67
Nota 11 aprile 2002, n. 645
Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623
Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291
Legge 5 febbraio 1992, n. 104

14 Maggio 2007

INAIL DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Roma, 31 Marzo 2003 A TUTTE LE UNITA' CENTRALI E PERIFERICHE

Oggetto: Insegnanti di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi

Premessa.

In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti, si forniscono le seguenti istruzioni. Si fa presente, peraltro, che dati i mutamenti intervenuti (legge n. 59/97, decreto legislativo n. 59/98) e intervenienti (Ddl Moratti, già approvato dal Senato) nel mondo della scuola, le Direzioni Centrali competenti hanno già coinvolto i Ministeri interessati per un esame complessivo della materia allo scopo di addivenire ad una ridefinizione in senso evolutivo della tutela assicurativa operante nella scuola.

Requisiti per l'assicurabilità.

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965. Ed, in particolare:

se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;

se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività: · esperienze tecnico-scientifiche · esercitazioni pratiche · esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento.

All'esercitazione pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette. Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge

n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psicofisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno. Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curricolari ed extra-curricolari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti. Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in

modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.

Occasione di lavoro.

E' noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999 recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"), l'art. 1 del T.U, individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali. Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti. Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile. In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo.

Docente accompagnatore.

Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

Aspetti contributivi.

Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli insegnanti delle scuole statali è assicurata mediante la speciale forma di " gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985, è da rilevare come il premio speciale unitario per gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali è dovuto sia per le attività di cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1.

Il Direttore Generale F.F: dott. Pasquale Acconcia